

## QUESTIONI APERTE

---

### Mafie delocalizzate

#### La decisione

Delocalizzazione 'ndranghetista - competenza territoriale - adattamento del metodo mafioso - poliedricità del programma associativo - strutturazione organizzativa e riscontri probatori - indici di mafiosità - strategie di contrasto alla c.d. area grigia tra partecipazione, concorso esterno e aggravante dell'agevolazione mafiosa

*L'associazione emiliana, lungi dal costituire una mera estensione territoriale della locale di Cutro, integra pienamente i requisiti di cui all'art. 416 bis cod. pen., come dimostrato dal risalente insediamento territoriale, dall'imponente ed articolata struttura organizzativa, dall'assetto gerarchico che ripete, seppur con caratteristiche peculiari, gli archetipi 'ndranghetisti, da un costante e mai abdicato ricorso al metodo mafioso quale strumento attuativo del programma, da un variegato dinamismo che si dispiega, oltre che nei settori delittuosi tradizionali, nella colonizzazione delle attività imprenditoriali; da una progettualità delittuosa multiforme ed orientata a garantire la persistente operatività del sodalizio anche attraverso la creazione di canali di condizionamento della rappresentanza politica, delle istituzioni, dell'informazione, evidenze oggetto di esaustiva illustrazione e corretta valutazione critica da parte dei giudici territoriali.*

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 20 ottobre 2022 (ud. 7 maggio 2022), n. 39774 - DIOTALLEVI, *Presidente* - DE SANTIS e PARDO, *Relatori*

#### **Paese che vai, usanze (mafiose) che trovi Il sigillo finale della Cassazione al processo *Aemilia***

La criminalità mafiosa si connota per una notevole capacità mimetica e camaleontica, che rende più complessa la sua sussunzione nel paradigma legislativo di cui al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p. La questione è stata affrontata con una recente pronuncia della Cassazione relativa ad un gruppo 'ndranghetista attivo in Emilia, caratterizzato da una spiccata (anche se non esclusiva) vocazione affaristico-economica. La conclusione della Suprema Corte appare ineccepibile nella misura in cui, lungi dal cimentarsi in ardite esegesi creative, ribadisce che l'applicazione della fattispecie ex art. 416 *bis* c.p. è condizionata ad una rigorosa prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso nei territori di nuovo insediamento. Vengono così individuati dagli Ermellini alcuni indici di mafiosità che andrebbero recepiti dal legislatore, in maniera tale da semplificare l'operato della futura giurisprudenza chiamata a decidere sull'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a inedite realtà criminali.

Lo stretto e quasi simbiotico rapporto della cellula 'ndraghetista reggiana con il ceto imprenditoriale locale, poi, impone all'interprete una riflessione sulle strategie di contrasto alla c.d. borghesia mafiosa, che spaziano dal controverso concorso esterno in associazione di tipo mafioso fino all'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. Anche su questo aspetto è intervenuta la sentenza in parola, che ha puntualizzato i criteri per l'individuazione di una condotta partecipativa alla *societas sceleris* penalmente rilevante.

*So many countries, so many mafias. The Italian Supreme Court's final seal on the Aemilia trial*

*Mafia crime is characterised by a remarkable mimetic capacity, which makes its subsumption under the legislative paradigm of Article 416 bis of the Italian criminal code more complex. The issue was addressed in a recent ruling by the Italian Supreme Court concerning a 'ndranghetist group active in Emilia, characterised by a marked (though not exclusive) business-economic vocation. The Supreme Court's conclusion appears to be a copybook decision insofar as, far from engaging in speculation, it reaffirms that the application of Article 416 of the Criminal Code is conditioned by a rigorous proof of the externalisation of the mafia method in the newly established territories. Thus, the Italian judges identified certain mafia-related indexes that should be adopted by the legislator, so as to prepare the way for the future case law called upon to decide on the applicability of the crime of mafia association to new criminal realities.*

*The close and almost symbiotic relationship of the Reggio 'ndranghetist cell with the local entrepreneurial class, requires the interpreter to reflect on the strategies to fight the so-called mafia bourgeoisie. These could range from the controversial external participation in mafia-type association to the aggravating circumstance under Article 416 bis.1 of the Criminal Code. The judgment in question also intervened on this aspect, clarifying the criteria to be used in order to identify the criminally relevant participatory conduct in the "societas sceleris".*

**SOMMARIO:** 1. Breve cronistoria delle precedenti pronunce attorno alla vicenda *Aemilia*: l'assonante "coro" dei giudici del rito ordinario e abbreviato circa il carattere mafioso del gruppo emiliano. - 2. Alcuni propedeutici snodi di carattere processualistico: la ricognizione dell'organigramma criminale interno e la determinazione della competenza territoriale. - 3. Ricostruzione dei connotati "genetici" del sodalizio: dispiegamento del metodo mafioso nel territorio reggiano e rapporto con la casa madre calabrese. - 3.1 *Pecunia non olet*: il coinvolgimento dell'imprenditoria nell'attività del consesso reggiano. Componente economico-finanziaria di quest'ultimo come fattore escludente l'applicabilità dell'art. 416 bis c.p.? - 3.2 L'apparenza inganna? La strutturazione gerarchico-relazionale della *societas sceleris* come ulteriore indice di mafiosità. - 4. Colletti bianchi o sporchi? La complessa criminalizzazione della c.d. borghesia mafiosa. - 4.1 Essere o non essere un mafioso? I criteri per l'individuazione di una condotta partecipativa penalmente rilevante e il concorso esterno in associazione di stampo mafioso. - 4.2 La terza via: l'aggravante dell'agevolazione di una associazione mafiosa ex art. 416 bis.1 c.p. - 5. La "morale di una favola" tanto distopica quanto reale: la puntualizzazione legislativa degli indici di mafiosità come unico argine all'evanescenza dell'art. 416 bis c.p. di fronte a nuove realtà criminali.

1. *Breve cronistoria delle precedenti pronunce attorno alla vicenda Aemilia: l'assonante "coro" dei giudici del rito ordinario e abbreviato circa il carattere mafioso del gruppo emiliano.* Con la sentenza in esame si è definitivamente posta la parola "fine" ad uno dei procedimenti più complessi della storia giudiziaria italiana, mediaticamente noto come "processo *Aemilia*". Tale vicenda, scaturita dalle indagini condotte dalla DDA di Bologna in collaborazione con i colleghi di Catanzaro e di Brescia, si è connotata, oltre che per l'elevato

numero di procedimenti<sup>1</sup> “satelliti”, più o meno intimamente collegati alle vicende *de qua*, per la suddivisione in due “filoni”. Tra i numerosissimi imputati, infatti, alcuni hanno optato per il rito abbreviato (su cui la Cassazione<sup>2</sup> si è pronunciata nel 2018), mentre altri hanno scelto il rito ordinario<sup>3</sup> che, per l'appunto, si è concluso dinnanzi alla Suprema Corte, espressasi proprio attraverso la sentenza in commento.

La vicenda *Aemilia* ha assunto un'importanza nevralgica sia dal punto di vista mediatico, avendo aperto un vero e proprio “vaso di Pandora” circa la stabile e radicata presenza di associazioni mafiose anche al nord Italia, sia dal punto di vista giuridico, coinvolgendo plurimi profili della legislazione antimafia<sup>4</sup>, a tal

---

<sup>1</sup> Tra di essi si possono ricordare, a mero titolo esemplificativo, alcune vicende che debbono ancora trovare una risoluzione definitiva presso le aule giudiziarie: 1) “*White List*” o Traditori dello Stato (2017), inerente la rivelazione di segreti, minacce a Corpi dello Stato e favoreggiamento delle cosche trapiantate in Emilia-Romagna da parte di pubblici funzionari; 2) *Aemilia 1992* (2015), un vero e proprio *cold case*, relativo ad una serie di omicidi nell'ambito di una faida tra gruppi mafiosi per il controllo del territorio; 3) *Reticolo* (2017), sui pestaggi e intimidazioni a detenuti nel carcere della Dozza, finalizzati a dimostrare il potere delle cosche anche all'interno degli istituti penitenziari; 4) *Camaleonte* (2019), sulle ramificazioni 'ndranghetiste nelle ricche province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia, specie al fine di riciclare i capitali illeciti; 5) *Grimilde* (2019), su truffe, estorsioni, fittizie intestazioni e sfruttamento del caporalato da parte dei clan; 6) *Billions* (2020), all'esito del quale sono stati contestati ai numerosi indagati i reati di frode fiscale e riciclaggio; 7) *Farmabusiness* (2020), sulla distribuzione all'ingrosso di farmaci in regioni del nord e sud Italia al fine di riciclare i capitali mafiosi; 8) *Perseverance* (2021), relativa all'attività di «recupero credito» con modalità estorsive da parte del clan Sarcone, al trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o denaro, per impedirne l'aggressione delle misure di prevenzione patrimoniali, fino al riciclaggio e al reimpiego di denaro illecito grazie alla complicità di privati e pubblici ufficiali, accusati di falsità ideologica in atto pubblico.

<sup>2</sup> Cass., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 15041, emessa a seguito di impugnazione della sentenza di secondo grado, Corte App. Bologna, Sez. Pen. III, 12 settembre 2017, n. 3911. Quest'ultima, a sua volta, confermava nella sostanza, almeno con riferimento all'inquadramento del gruppo emiliano nell'alveo dell'art. 416 *bis* c.p., la pronuncia di primo grado, GUP Trib. Bologna, 22 aprile 2016, n. 797. Nel 2020, inoltre, si è celebrato un nuovo giudizio d'appello, stante il rinvio operato dalla Cassazione nel 2019.

<sup>3</sup> Per questo filone, la sentenza di primo grado è stata pronunciata da Trib. Reggio Emilia, Sez. Pen., 10 luglio 2019, n. 1155 commentata da GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 8 gennaio 2020, 1 ss. e da COTTI, *Sentenza Aemilia: il tribunale riconosce la valenza eversiva dell'associazione mafiosa “locale”*, in *Rass. avv. Stato*, 2019, 2, 56 ss. La sentenza è stata poi impugnata in secondo grado, su cui ha statuito Corte App. Bologna, Sez. II, 25 gennaio 2021, n. 7692. Su quest'ultima si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

<sup>4</sup> Tra quelli maggiormente rilevanti, che verranno affrontati anche nei §§ successivi di questo contributo, si segnalano: 1) la questione dell'unitarietà o meno della struttura 'ndranghetista in Italia e la conseguente rilevanza del collegamento con la casa madre ai fini dell'applicabilità dell'art. 416 *bis* c.p. ai sodali delle cellule delocalizzate; 2) la *vexata quaestio* in ordine all'estrinsecazione, nel territorio di nuovo insediamento, del c.d. metodo mafioso ex c. 3 art. 416 *bis* c.p. per la qualificazione in senso giuridicamente e ontologicamente mafioso del gruppo delocalizzato.

punto che le pronunce su questo procedimento costituiscono un breve *vademecum* in materia di mafie delocalizzate.

Una delle questioni più nevralgiche e delicate che i giudici hanno dovuto risolvere è stata proprio la qualificazione, in chiave giuridica, della *societas sceleris* operativa nel territorio reggiano e zone limitrofe, dedita alla realizzazione di un articolato programma criminoso, che spazia dalla commissione di reati a tradizionale vocazione violenta (come usure, estorsioni, danneggiamenti e incendi) a delitti aventi una spiccata connotazione economica (riciclaggio di illeciti profitti, emissione di fatture false per operazioni inesistenti, intestazioni fittizie). Si tratta del vero “nodo di Gordio” della questione, per districare il quale la giurisprudenza ha dovuto risolvere i profili che si affronteranno nei §§ successivi.

Sul punto, emerge una sostanziale convergenza delle precedenti pronunce afferenti alla vicenda *Aemilia*, tanto nel rito abbreviato, in tutti i suoi gradi (dalla sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 2016 fino a quella della Suprema Corte del 2018), quanto in quello ordinario (pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 2019 e sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2020): il gruppo emiliano costituisce autonoma associazione per delinquere di stampo mafioso che, nonostante la vocazione prevalentemente (ma non esclusivamente) economica e alcuni elementi di modernità che la allontanano dal paradigma ‘ndranghetista tradizionale, rimane a tutti gli effetti inquadrabile all’interno del modello criminale legislativamente delineato all’art. 416 *bis* c.p. Già all’esito del primo grado del rito abbreviato, quindi, i giudici avevano ravvisato la sussistenza di una associazione mafiosa a spiccata vocazione affaristica, dotata di una struttura criminale moderna, frutto della sapiente combinazione delle tradizioni ‘ndranghetiste con modalità operative agili e altamente penetrative della realtà socioeconomica emiliana. Nonostante una certa evanescenza dell’ortodossia ‘ndranghetista, fatta di riti affiliativi e intimidatori di tradizione secolare<sup>5</sup>, la pericolosità dell’associazione reggiana non risulta inferiore, come

---

<sup>5</sup> Al riguardo, risulta particolarmente interessante l’argomentazione del giudice di prime cure in ordine al senso di appartenenza alla famiglia, connotato tipico delle cosche ‘ndranghetiste che caratterizza anche il gruppo emiliano, sia pure liberato dagli orpelli più prettamente folkloristici (come le cerimonie affiliative). Più nello specifico, la questione verteva sul luogo di incontro tra affiliati per la gestione della *societas sceleris* che, nel caso *de qua*, si svolgevano non nelle tradizionali sedi di ritrovo dei mafiosi (come cascine abbandonate o luoghi sacri), ma in bar, ristoranti e centri commerciali. Rigettando le argomentazioni difensive degli imputati (per cui non era stato provato il carattere mafioso di queste riunioni), il giudice bolognese va oltre le apparenze: nonostante il mutamento dei luoghi, l’essenza degli incontri rimane la stessa, ovvero lo scambio di informazioni funzionali alla prosecuzione del vincolo associativo. Per giunta, la scelta di ambienti insoliti, lungi dal rappresentare momenti di mera convivialità, è funzionale a garantire

dimostra l'adattamento metamorfico del linguaggio e della strategia operativa alla comunità settentrionale di nuovo insediamento<sup>6</sup>.

Passando da un piano descrittivo ad uno più prettamente esegetico-giuridico, il giudice di primo grado perviene alla condivisibile conclusione secondo cui il fine della *societas* ex art. 416 *bis* c.p. consiste non necessariamente nella commissione di delitti, ma nel compimento di uno degli scopi indicati nella norma (inclusa la categoria forse più omnicomprendente, ossia la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti), purché perpetrati con metodo mafioso. Viene così sottolineata la capacità elastica del delitto di associazione mafiosa, idoneo a punire anche le realtà criminali più evolute e mimetiche, lontane dall'iconografia mafiosa classica<sup>7</sup>.

Ciò premesso, il metodo mafioso di cui al c. 3 viene ricostruito in senso classico, come fattore qualificante del sodalizio (che ne consente la distinzione rispetto all'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.)<sup>8</sup> e non come componente della condotta, che si realizza, sul versante attivo, nell'intimidazione promanante dal vincolo associativo e, su quello passivo, nell'assoggettamento e nell'omertà. Nel caso di specie, risultano provati entrambi gli elementi costitutivi del *modus operandi* giuridicamente mafioso: la forza intimidatrice, infatti, si è palesata nelle richieste estorsive degli affiliati, seguite, in alcuni casi, da episodi incendiari di scontata matrice dolosa. L'assoggettamento e l'omertà,

---

una maggiore confondibilità, con il precipuo scopo di ostacolare l'attività investigativa degli inquirenti. Per di più, proprio per il carattere riservato delle informazioni condivise, la scelta dei partecipanti alle riunioni non veniva di certo affidata al caso, rimanendone sistematicamente esclusi gli affiliati di grado inferiore. Da ultimo, il GUP bolognese sottolinea come il moderno gruppo emiliano non abiuri al significato di alcune cerimonie private (come battesimi, matrimoni e funerali), che, nel codice comunicativo 'ndranghetista, costituiscono la pubblica occasione per ribadire o "troncare" i legami tra famiglie malavittose. Sul punto GUP Trib. Bologna, 22 aprile 2016, n. 797, 1234.

<sup>6</sup> A tal proposito, il giudice di prime cure sottolinea opportunamente come il fascino del potere mafioso abbia consentito una facile captazione e reclutamento di soggetti, anche originari del Nord Italia, attratti dall'idea di un facile guadagno. Del resto, la criminalità organizzata ha ben presto compreso come il denaro possa costituire un elemento estremamente efficace sia per attrarre e farsi "accettare" da parti più o meno deviate del tessuto locale imprenditoriale e istituzionale, sia per appianare le controversie tra cosche. Sul punto *ibidem*, 150-151.

<sup>7</sup> *Ibidem*, 1218-1219, ove si richiama anche Cass., Sez. V, 6 maggio 2005, n. 17380.

<sup>8</sup> Infatti, il legislatore, lungi dal limitarsi ad un mero richiamo alla mutevole fenomenologia empirica, ha deciso di operare un vero e proprio rinvio fisso al metodo mafioso che, in tutte le sue componenti essenziali, nonostante sia intriso di implicazioni e connotazioni a carattere criminologico-sociologico, costituisce pur sempre un "elemento normativo di carattere giuridico". In questo senso AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1222.

viceversa, si concretizzano nella mancata denuncia da parte degli imprenditori vittime dei soprusi e dell'inquinamento alle dinamiche di libera concorrenza. Delineato un simile quadro, il giudice di primo grado, pur ammettendo il frequente adattamento del *modus operandi* dei gruppi delocalizzati alle differenti realtà socioculturali colonizzate, aderisce ad un orientamento restrittivo, che impone la necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso nel territorio di nuovo insediamento. In quest'ottica, pertanto, la forza evocativa del collegamento con una casa madre<sup>9</sup> particolarmente feroce può corroborare la carica intimidatoria della cellula delocalizzata, ma non può sostituire l'adozione, *in loco*, di atti minatori (che pure potranno essere più blandi, proprio alla luce della fama criminale della "sede centrale").

Da ultimo, la pronuncia di primo grado riconosce come la colonizzazione del territorio emiliano da parte della 'ndrangheta sia fatto oramai risalente nel tempo e acclarato in sede giudiziaria attraverso molteplici sentenze passate in giudicato (come quelle relative alle indagini "*Grande Drago*" e "*Edilpiovra*"). Al riguardo, se da un lato è ravvisabile una continuità modale e soggettiva tra i condannati in quei procedimenti e alcuni imputati nel processo *de qua*, dall'altro è innegabile che, con la vicenda *Aemilia*, si sia compiuto un notevole salto di qualità, che ha sancito il passaggio da una microcriminalità calabrese insediata in Emilia ad un'infiltrazione più radicata, frutto di un legame così stabile con il ceto artigiano e imprenditoriale da stimolare la ricerca di una rappresentanza mafiosa in seno alle istituzioni locali.

La sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Bologna, che ha sentenziato sul punto nel 2017. Le principali ragioni di doglianza dei ricorrenti, che vale la pena ripercorrere in quanto in parte sovrapponibili a quelle mosse dinnanzi alla Cassazione nella sentenza del 2022 in commento, sono due:

---

<sup>9</sup> Viene così ricostruito il processo di mafiogenesi del gruppo emiliano, che si è progressivamente emancipato dalla casa madre, acquisendo una propria autoreferenzialità ed autonomia operativa sia sul piano economico che su quello dell'esteriorizzazione del metodo mafioso. Depongono a sostegno di una simile conclusione vari argomenti, *in primis* la stabile residenza nel territorio reggiano della maggior parte degli affiliati e la sostituzione di un capo supremo con un consiglio direttivo dei membri più autorevoli. Ciò non esclude la permanenza di rapporti collaborativi con la casa madre calabrese, specie tramite la spedita del nome di quest'ultima a fini intimidatori (adeguatamente "retribuita" dalla cellula delocalizzata proprio come se si trattasse dell'uso, a titolo oneroso, di un conosciuto marchio commerciale). Sul tema *ibidem*, 1242. La prova del carattere organizzato dell'associazione emiliana viene ricavata dal giudice di primo grado anche dalla predisposizione di meccanismi di gestione delle controversie tra le ditte tali da prevedere l'intervento del capo mafia cutrese o di 'ndranghetisti di indiscussa caratura criminale, operanti in Emilia.

1) in via principale, la difesa riteneva non provata la sussistenza di uno stabile vincolo associativo di stampo mafioso poiché, nonostante la prova o l'ammissione di singoli delitti da parte di alcuni imputati, mancavano, nel caso di specie, tanto i riti affiliativi tipicamente 'ndranghetisti, quanto le componenti essenziali del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento e omertà). Ciononostante, la Corte d'appello ha rigettato un simile argomento, risultando accertata sia la stabile presenza 'ndranghetista nel territorio emiliano, sia l'indeterminatezza del programma associativo. Il gruppo emiliano viene così suggestivamente qualificato come una vera e propria multinazionale del crimine che, ben comprendendo la scarsa utilità dei riti affiliativi per la sua sopravvivenza, li ha messi da parte, concentrando invece le proprie energie nella vitale ricerca di un apporto da parte della c.d. borghesia mafiosa<sup>10</sup>. Secondo i giudici d'appello, la strategia di inabissamento indubbiamente adottata dalla cellula emiliana non deve certo far pensare ad una mafia invisibile: occorre infatti prendere atto che la metodologia prevaricatrice delle cellule delocalizzate ben può essere distinta da quella della casa madre, esistendo diversi canali comunicativi entro cui si può veicolare il messaggio mafioso. Più precisamente, come messo in luce dalla stessa Cassazione<sup>11</sup>, l'intimidazione può essere non solo diretta, ma anche implicita e larvata, se non addirittura del tutto assente, laddove risulti notoria, per i consociati, l'esistenza del sodalizio e la sua pericolosità. Viene così riesumato il controverso concetto di "mafia silente"<sup>12</sup>, inteso dalla Corte non come assenza di intimidazione, ma come adattamento del metodo mafioso

<sup>10</sup> Corte App. Bologna, Sez. Pen. III, 12 settembre 2017, n. 3911, 265-266.

<sup>11</sup> Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, Cass., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 21562, Fiorisi e altri; Cass., Sez. V, 26 novembre 2014, n. 17081, Bruni e altri.

<sup>12</sup> Al riguardo, *ex multis*, DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione: a proposito della cd. "mafia silente" o "mercantista"* in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 2 marzo 2020, 1 ss.; SPARAGNA, *Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 10 novembre 2015, 1 ss.; VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 ottobre 2015, 1 ss.; VISCONTI, *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 22 gennaio 2020. In giurisprudenza, invece, il concetto è più volte riaffiorato nella vicenda "*Crimine-Infinito*" sulle ramificazioni 'ndranghetiste attive in Lombardia, con la Corte d'appello di Milano arroccata nell'affermare la dignità giuridica della nozione criminologica di "mafia silente", nonostante il chiaro orientamento di segno opposto della Cassazione. Sul punto Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, Bruzzaniti, in *Cass. pen.* 2007, 2778 ss., con nota di BORELLI, *Il metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive*. Ampi passaggi della sentenza vengono altresì riportati da VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 367-368. Il tema è poi riemerso anche nella pronuncia degli Ermellini riguardante il processo c.d. "Minotauro" sulla colonizzazione mafiosa del basso Piemonte: Cass., Sez. II, n. 436 del 2015, Agresta e altri.

a territori di nuovo insediamento: così, se da un lato, presupponendo il carattere unitario della struttura 'ndranghetista, si postula il passaggio osmotico della carica intimidatoria dalla casa madre alle cellule figlie, dall'altro si chiarisce come i singoli episodi minatori (estorsioni, incendi, danneggiamenti e violenze private) posti in essere dal gruppo emiliano siano funzionali a ribadire la presenza, anche in regioni del Nord Italia, di una *societas sceleris* avente una forte capacità reattiva e un piano operativo ad ampio raggio<sup>13</sup>. Del resto, nel caso di specie, la prova dell'avvenuto assoggettamento ed omertà del tessuto sociale è agilmente ricavabile dalle mancate denunce da parte degli imprenditori vittime del clan. I giudici di secondo grado, infatti, ribadiscono chiaramente come l'intimidazione possa essere diretta a minacciare non solo la vita e l'incolumità fisica della persona, ma anche le essenziali condizioni economiche e lavorative di determinate categorie di soggetti, come gli imprenditori che, nella vicenda in esame, si sono trovati davanti ad una duplice alternativa, scendere a patti con le società controllate dalla 'ndrangheta o fallire.

2) In via subordinata, al fine di contestare la *potestas decidendi* del giudice reggiano autore della pronuncia sfavorevole ai propri assistiti, la difesa degli imputati sosteneva che, quand'anche si ritenesse sussistente un vincolo associativo di stampo mafioso, si tratterebbe in ogni caso di un'unica associazione, per nulla distinta rispetto alla casa madre calabrese. Tuttavia, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato anche questo motivo di ricorso, reputando raggiunta la prova dell'autonomia del sodalizio emiliano che, non a caso, riferiva alla casa madre gli sviluppi più importanti della propria attività soltanto dopo averla realizzata. Ciò dimostra come la cellula delocalizzata, dotata di propria capacità decisionale, si limitasse ad adempiere ad una sorta di onere informativo (e non di preventivo assenso) nei confronti della sede calabrese.

I giudici d'appello, dunque, hanno ritenuto sostanzialmente corretta la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, avallando l'orientamento restrittivo che, per l'applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p., richiede l'esercizio in concreto della carica intimidatoria da parte della cellula delocalizzata sul territorio di nuovo insediamento. Posta una simile premessa, ben si comprende come il fatto, per certi versi notorio, della presenza 'ndranghetista in Emilia, acclarata da precedenti giurisprudenziali passati in giudicato, non costituisca un «asettico dato processuale», quanto piuttosto il fondamento probatorio della

---

<sup>13</sup> Corte App. Bologna, Sez. III, 12 settembre 2017, n. 3911, cit., 268-270.

realtà attuale, connotata da una forte contiguità spazio-temporale e soggettiva, sia pur in assenza di un vero e proprio vincolo di continuazione<sup>14</sup>.

Nel 2018, il “filone” abbreviato del processo *Aemilia* è approdato dinanzi alla Cassazione<sup>15</sup> che ha confermato nella sostanza la ricostruzione operata nei precedenti gradi di giudizio: in Emilia era attiva una ramificazione della ‘ndrangheta, dotata di tutti i connotati legislativamente predeterminati per essere qualificata come associazione mafiosa ex art. 416 *bis* c.p.

Come si accennava, la vicenda è proseguita lungo il canale del rito ordinario, con un primo punto di svolta nel 2019, quando si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia all’esito del giudizio di primo grado. Detto Tribunale è pervenuto a conclusioni sostanzialmente sovrapponibili alle pronunce del “filone” abbreviato:

A) sul piano giuridico, infatti, si è sostenuta anche in questa sede la necessaria effettività del metodo mafioso che, per l’applicazione dell’art. 416 *bis* c.p., deve essere obiettivamente riscontrabile<sup>16</sup>. Un simile orientamento viene tuttavia temperato con un correttivo o, meglio, con una precisazione: l’intimidazione non equivale necessariamente a bieca violenza e/o minaccia, ben potendo realizzarsi tramite il compimento di atti evocativi di una fama criminale attuale del gruppo<sup>17</sup>. Non a caso, nella vicenda di specie, ha assunto una rilevanza dirimente, per la caratterizzazione in senso mafioso del sodalizio emiliano, l’eredità criminale lasciata dalla ‘ndrangheta in Emilia dagli anni ’90, connotata anche da importanti fatti di sangue.

B) Alla luce di simili considerazioni di ordine giuridico, sul piano fattuale, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la sussistenza di una cellula ‘ndranghetista, attiva nel territorio emiliano (tra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza), autonoma ma collegata con la cosca dei Grande Aracri di Cutro, in provincia di Crotone.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, IV, 257.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 15041, Battaglia, Rv. 275100.

<sup>16</sup> Trib. Reggio Emilia, Sez. Pen., 10 luglio 2019, n. 1155, 1933-1934.

<sup>17</sup> Una simile teoria intermedia tra l’orientamento estensivo, che ritiene sufficiente la mera carica intimidatoria potenziale, e quello restrittivo, che impone una esteriorizzazione del metodo mafioso per l’applicazione dell’art. 416 *bis* c.p. è avallata in dottrina da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 128, ove si postula l’ammissibilità di una sorta di rendita di posizione da parte del gruppo criminale, definibile come «l’avviamento commerciale del patrimonio aziendale mafioso», che rende superfluo il compimento di singoli atti di violenza e minaccia.

La pronuncia di primo grado è stata quindi impugnata dinnanzi alla Corte d'appello di Bologna<sup>18</sup> che, anche nel rito ordinario, lungi dall'attuare sensazionali colpi di scena, ha confermato l'impianto ricostruttivo del giudice di prime cure, con l'applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p. al gruppo emiliano.

2. *Alcuni propedeutici snodi di carattere processualistico: la ricognizione dell'organigramma criminale interno e la determinazione della competenza territoriale.* Anche avverso la pronuncia d'appello sono stati avanzati ricorsi dinnanzi alla Suprema Corte, che ha messo un punto fermo sulla vicenda, esprimendosi con la sentenza in commento. Al riguardo, giova ricordare sin da subito che la Cassazione non si è discostata dalle pronunce dei precedenti gradi di giudizio, tanto nel filone ordinario, quanto in quello abbreviato, ritenendo quindi corretta la ricostruzione giuridica del metodo mafioso ex art. 416 *bis* c.p. e la conseguente applicazione della norma al sodalizio attivo a Reggio e zone limitrofe.

Prima di addentrarsi in una specifica disamina degli argomenti addotti dalla Suprema Corte, è necessaria una precisazione di carattere terminologico, che determina rilevanti riflessi anche sul piano processuale: criminalità organizzata e associazione mafiosa, nonostante nel linguaggio comune vengano spesso utilizzati con valenza sinonimica, rappresentano due concetti distinti. In dettaglio, come si può facilmente intendere dall'aggettivazione, la criminalità organizzata differisce da quella c.d. comune per il suo carattere strutturato e non occasionale, ove la stabilità del vincolo che lega i sodali rende più agevole la commissione di una serie di delitti, che costituiscono un fine in sé oppure il mezzo per ricavare illeciti profitti, eventualmente condizionando l'operato della Pubblica Autorità<sup>19</sup>. L'associazione mafiosa, invece, costituisce una *species* del più ampio *genus* "criminalità organizzata", avendo tutte le caratteristiche proprie di quest'ultima, ma con un *quid pluris*: un elevato grado di intollerabilità sociale<sup>20</sup> e, soprattutto, un *modus operandi* legislativamente predeterminato (nell'ordinamento italiano dal c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p.). La mafia, pertanto, mutua il *modus essendi* strutturato della criminalità organizzata, aggiungendovi un *modus operandi* idoneo ad assoggettare ed intimidire il tessuto sociale

<sup>18</sup> Corte App. Bologna, Sez. II, 25 gennaio 2021, n. 7692.

<sup>19</sup> Questa è sostanzialmente la nozione di organizzazione criminale che viene individuata dalle fonti europee, in particolare dalla Decisione Quadro n. 841 del 2008 GAI.

<sup>20</sup> In dottrina, una simile distinzione viene messa in luce da INSOLERA-GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2022, 20 ss.

circostante<sup>21</sup>: di qui, la necessità di una risposta sanzionatoria più mirata e severa (non solo sul piano del diritto sostanziale ma anche dei benefici penitenziari) per le associazioni ex art. 416 *bis* c.p.

Dalla premessa testé effettuata, si può agevolmente comprendere come tutte le associazioni mafiose costituiscano manifestazione di una realtà criminale organizzata, ma non viceversa. Ne consegue che un primo *step* per valutare se un determinato gruppo costituisca o meno una associazione mafiosa, consiste nel vagliarne la struttura interna, ossia il *modus essendi*, che dovrà avere un carattere stabile e, per l'appunto, organizzato. L'attuazione di una simile operazione nel processo, però, non è affatto semplice: visto che le mafie sono organizzazioni tendenzialmente chiuse, per analizzarne l'organizzazione interna, sarà necessario fare affidamento su fonti di conoscenza "endogene", ossia provenienti da coloro che ne sono stati membri (i c.dd. "pentiti"). Ciò non rappresenta di per sé un male, almeno fino a quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non inducano la magistratura a tralasciare la ricerca di ulteriori e diversi riscontri probatori<sup>22</sup>. Sotto questo punto di vista, le pronunce inerenti la vicenda *Aemilia* risultano inappuntabili: le testimonianze dei collaboratori di giustizia assumono un significativo rilievo, senza tuttavia "fagocitare" altri tipi di riscontri probatori (come le intercettazioni), così come la semplice organizzazione interna non viene elevata a unico requisito dirimente per l'applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p. Un simile impianto viene incidentalmente avallato dagli

---

<sup>21</sup> Sulla "temibilità" e sulla conseguente condizione di sudditanza come criterio discrezionale tra organizzazioni criminali e associazioni mafiose si veda, in dottrina, PAVARINI, *Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato*, in *Lotta al crimine organizzato - gli strumenti normativi*, a cura di Giostra-Insolera, Milano, 1995, 78 ss. Tuttavia, per onestà intellettuale, non si può negare che in questo modo si finisce per definire il fenomeno mafioso non per ciò che è, ma per la reazione che suscita nei confronti del tessuto sociale. Sul punto PAVARINI, *Per aprire un dibattito su criminalità organizzata e legislazione dell'emergenza*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 32.

<sup>22</sup> In materia di delitto di associazione mafiosa sussiste uno strettissimo legame tra fattispecie penale e prova, tant'è vero che in alcuni casi le fonti dichiarative hanno ricadute sulla configurabilità stessa del reato. Sul punto DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione* cit., 29-31; FALCONE-TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, Convegno di Castel Gandolfo, 4-6 giugno 1982, in *Osservatorio sulla criminalità organizzata*, 2015, I, 1, 116 ss.; FASSONE, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1992, 103 ss.; MAGGIO, *Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti processuali*, in *Scenari di mafie*, a cura di Fiandaca-Visconti, Torino, 2010, 491 ss.; NAPPI, *Il problema della prova nei reati associativi*, in *I reati associativi* (Atti del XXI Convegno di Studi "E. De Nicola"), Milano, 1998, 210 ss.; RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Torino, 2012, 40 ss.; SILVESTRI, *La valutazione della chiamata in reità e in correità*, in *Il "doppio binario" nell'accertamento di fatti di mafia*, a cura di Bargi, Torino, 2013, 830 ss.

Ermellini nella sentenza *de qua*, ove sono stati rigettati i motivi di ricorso incentrati sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da alcuni collaboratori di giustizia sopravvenuti<sup>23</sup>. Tale presa di posizione da parte della Suprema Corte, per giunta, vale come implicito disconoscimento dell'opposta posizione sostenuta da molti fautori dell'orientamento estensivo, che, ritenendo sufficiente la mera potenzialità della carica intimidatoria, in presenza di una struttura gerarchica tipica delle mafie c.dd. tradizionali, con annessa celebrazione di rituali affiliativi, divisione dei ruoli e adesione ad un certo codice comportamentale, considerano integrato il delitto di associazione mafiosa per le filiali delocalizzate, senza ricercare gli altri elementi che sono richiesti dalla lettera della norma. A parere di chi scrive, una simile opzione risulta inaccettabile, in quanto in palese violazione del dato letterale (con il c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p. che, lungi dal menzionare espressamente la struttura organizzativa interna, focalizza la propria attenzione e richiede espressamente la prova di un metodo mafioso giuridicamente definito).

Un altro snodo problematico attinente a profili più squisitamente processualistici riposa nella determinazione del giudice territorialmente competente: secondo alcuni ricorrenti, infatti, stante l'acclarato collegamento della filiale reggiana con la casa madre calabrese, la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Catanzaro e non a quello di Reggio Emilia. Al riguardo, la Cassazione<sup>24</sup> ha rigettato una simile tesi, facendo proprie le statuizioni della Corte d'appello di Bologna: il gruppo emiliano è dotato di autonomia operativo-decisionale e intimidatoria, concretamente esercitata nel territorio settentrionale colonizzato. Ciò risulta acclarato anche in precedenti giurisprudenziali riguardanti la medesima realtà criminale, sia pure con una diversa composizione soggettiva, come nel caso "*Edilpiovra*", definito dalla Suprema Corte con sentenza n. 27116 del 2016. Viene così ribadito il principio di diritto stabilito dalla stessa Corte<sup>25</sup> con

<sup>23</sup> Per una più analitica disamina delle ragioni del ricorso, legate alla disciplina procedurale ex art. 430 *bis* c.p.p. (nel caso di Giuseppe Giglio) e alla mancata redazione del verbale illustrativo di collaborazione ex art. 16 *quater* d.l. n. 8 del 1991, come modificato dalla L. 45 del 2004 (nel caso dei pentiti Valerio e Muto), e agli argomenti di rigetto della Cassazione, si rinvia al testo della sentenza: Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, 222-227 inerenti alla mancata assunzione di prova contraria con supposta violazione del c. 2 art. 495 c.p.p.

<sup>24</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, 208-209. Il tema, alle volte complesso e problematico, dell'individuazione del giudice competente nei procedimenti di mafia viene affrontato in dottrina da VASSALLO, *La competenza territoriale in materia di criminalità organizzata*, in *Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Profili interni, comparati e sovranazionali*, a cura di Fanchiotti, Torino, 2018, 20 ss.

<sup>25</sup> Ci si riferisce a Cass., Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 15041, Battaglia, che, a sua volta, nel ribadire la propria posizione, richiamava pronunce concordanti sul punto, tra cui Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 4118,

riguardo al rito abbreviato del medesimo procedimento *Aemilia*: per i reati associativi la competenza territoriale si radica nel luogo ove si trova la base operativa del gruppo, nella quale viene programmata e realizzata l'attività delittuosa, essendo a tal fine irrilevante il luogo di stipulazione del *pactum sceleris*.

3. *Ricostruzione dei connotati "genetici" del sodalizio: dispiegamento del metodo mafioso nel territorio reggiano e rapporto con la casa madre calabrese*. Si perviene così al "cuore pulsante" della vicenda: il sodalizio emiliano rappresenta un'autonoma associazione di stampo mafioso o si tratta di un'articolazione, per quanto ben strutturata e complessa, della cosca di Cutro capeggiata dal boss Nicolino Grande Aracri? I ricorrenti aderiscono alla seconda opzione, mentre per la Cassazione risulta corretta la ricostruzione del giudice di prime cure, fatta propria anche dalla Corte d'appello di Bologna, per cui il sodalizio emiliano, seppur collegato con la casa madre, presenta connotati di indubbia autonomia<sup>26</sup>.

La ricostruzione della fisionomia e del ruolo assunto dall'associazione attenzionata dalla Suprema Corte affonda le sue radici negli anni '90 del secolo scorso, quando alcune cellule 'ndranghetiste hanno iniziato a insediarsi in Emilia-Romagna. Gli Ermellini prendono atto di come la ricostruzione della storia criminale della 'ndrangheta al Nord Italia risulti necessaria per comprendere la natura giuridica della cosca trapiantata in Emilia. Per la Cassazione, infatti, come correttamente messo in luce dai giudici di merito, il quadro probatorio fa emergere una continuità criminale del sodalizio, dimostrata anche dall'immutato ruolo di vertice assunto da alcuni sodali (in particolare da Francesco Lamanna e Nicolino Sarcone), che tenevano altresì le fila dei rapporti con gli altri consessi<sup>27</sup>.

---

Piccolo; Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 49995, D'Amato e altri; Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, n. 16666, Cosmo; Cass., Sez. II, 03 dicembre 2015, n. 50338, Signoretta; Cass., Sez. V, 13 marzo 2014, n. 44369, Robusti e altro; Cass., Sez. II, 15 marzo 2013, n. 26763, Leuzzi; Cass., Sez. II, 16 maggio 2012, n. 22953, Tempestilli.

<sup>26</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, 210, ove gli Ermellini lodano la conclusione a cui sono pervenuti i giudici di merito, proprio per il solido ancoraggio a riscontri probatori minuziosamente vagliati. Ad ulteriore avallo di ciò, si rimarca la rilevanza dell'accertamento di una realtà criminale di stampo 'ndranghetista in procedimenti passati in giudicato, come il già citato "*Edilpiovra*" e "*Grande Drago*".

<sup>27</sup> Più precisamente, un reale punto di svolta si verifica grazie alla vittoria delle guerre di mafia da parte della cosca di Nicolino Grande Aracri: del resto, il territorio emiliano è stato un vero e proprio campo di battaglia per quelle sanguinose faide, nel quale si sono consumati plurimi fatti omicidari tra il 1992 e il 2004.

Durante la seconda metà degli anni 2000, si registra un radicale mutamento, all'insegna di quello che,

Viene pertanto rigettata la tesi difensiva incardinata sulla carenza degli elementi strutturali ex c. 3 art. 416 *bis* c.p., anche alla luce del solido compendio probatorio (dichiarativo e documentale), idoneo a dimostrare sia l'ampia dotazione di mezzi e uomini sia il programma criminoso, imperniato su numerosi reati fine, a cui si affiancano condotte funzionali ad implementare il controllo della *societas sceleris* in settori nevralgici dell'imprenditoria (come quello del trasporto e dell'edilizia). Ci si trova dunque al cospetto di una criminalità ibrida, che affianca agli illeciti economici (come il riciclaggio di capitali "sporchi" mediante l'emissione di fatture false) l'attuazione di condotte ontologicamente connaturate ai gruppi mafiosi c.dd. tradizionali (estorsioni, danneggiamenti e usure). Per gli Ermellini non vi è dubbio che il gruppo emiliano abbia concretamente sfruttato un metodo giuridicamente inquadrabile come mafioso in quanto, lungi dalla mera spendita della fama criminale della casa madre, ha concretamente dispiegato il proprio arsenale minatorio su un territorio, quello emiliano, non più "vergine" da pressioni mafio-gene, anzi segnato dai fatti di sangue degli anni '90, che hanno reso più avvezzo il tessuto locale alla comprensione del temibile codice comportamentale e comunicativo 'ndranghetista. La prova di un concreto utilizzo sul territorio emiliano del metodo mafioso (in tutte le sue componenti costitutive legislativamente fissate, ossia intimidazione, assoggettamento e omertà) si ricava dai plurimi episodi di estorsione (anche attraverso la coattiva prestazione di attività lavorativa da parte del debitore per ripagare il creditore mafioso), di danneggiamento e di incendi a scopo intimidatorio, oltretutto dal contegno omertoso e reticente delle vittime, agevolmente riscontrabile anche in sede dibattimentale. Viene così ribadito il consolidato orientamento della Corte, alla stregua del quale l'intimidazione non deve estrinsecarsi necessariamente mediante condotte di eclatante violenza, potendosi tradurre altresì in «condotte minatorie oblique, indirette e finanche silenti, purché suscettibili di incutere timore in ragione del contesto e delle caratteristiche dell'agente»<sup>28</sup>.

---

suggestivamente ed efficacemente, la Cassazione definisce «pragmatico sincretismo», dominato da due coordinate: 1) l'arruolamento di manovalanza dalle cosche perenti; 2) l'organizzazione orizzontale, segnata dalla rigida ripartizione delle zone di operatività territoriale.

In questo modo, lungi dal determinare una frammentazione del sodalizio, si è garantito un controllo capillare e penetrante del territorio, anche grazie al dialogo e all'interscambio informativo tra i vertici delle cosche, oltre che alla realizzazione di comuni progetti criminosi attraverso una vera e propria collaborazione operativa.

<sup>28</sup> *Ibidem*, 212.

Di conseguenza si focalizza correttamente l'attenzione sulla metamorfosi del metodo adottato dalla associazione emiliana che non si è certo limitata a sfruttare la rendita di posizione derivante dal capitale minatorio della casa madre, adeguando piuttosto le proprie strategie operative ai nuovi contesti e alle condizioni sociali dell'area di insediamento, in modo da ottimizzare il proprio ruolo egemonico in svariati settori imprenditoriali e i conseguenti profitti.

A questo punto viene sviscerato il "cordone ombelicale" che lega la cellula emiliana alla casa madre calabrese, inquadrato in termini di «fisiologica collaborazione criminosa», come già acclarato in occasione del processo c.d. *Crimine*<sup>29</sup>, sia pure in presenza di strutture di indirizzo e controllo circa il rispetto del codice comportamentale 'ndranghetista da parte di tutte le cosche<sup>30</sup>. Lo dimostra l'autonoma capacità decisionale del sodalizio emiliano, persino durante le fasi di "fibrillazione" e crisi (conseguenti al massiccio uso delle interdittive antimafia da parte del Prefetto), anche grazie a efficaci pressioni sui media locali e a legami collusivi con la Pubblica Amministrazione.

Nella vicenda *Aemilia*, chiosano gli Ermellini, la forza intimidatoria del consesso è stata esteriorizzata, a volte con metodi violenti e minacciosi, altre in maniera più larvata ma ugualmente evocativa del gruppo criminale, percepibile dalle vittime come espressione del contesto associativo, pervicacemente infiltrato nel territorio reggiano. L'associazione emiliana, quindi, integra perfettamente il tipo legale di cui all'art. 416 *bis* c.p., risultando di conseguenza infondata la tesi difensiva circa il carattere potenziale e non concreto del metodo mafioso adottato dal gruppo reggiano.

Giova in questa sede ricordare, sia pure incidentalmente, che per postulare la necessaria esteriorizzazione della forza intimidatrice da parte delle cellule delocalizzate è necessario affermare, in via propedeutica, la c.d. natura mista della fattispecie associativa mafiosa. In altri termini, si deve condizionare l'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. al concreto esercizio del metodo mafioso da parte

<sup>29</sup> *Ibidem*, 214, mentre la pronuncia relativa alla vicenda *Crimine*, a cui si riferiscono gli Ermellini nella sentenza in commento, è Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359, Pesce ed altri.

<sup>30</sup> Ciò spiega: 1) il vincolo di fedeltà che lega gli affiliati emiliani al boss cutrese; 2) l'adempimento di un onere informativo del sodalizio reggiano nei confronti della casa madre calabrese circa le decisioni più importanti; 3) la corresponsione alla sede centrale, da parte della filiale delocalizzata, di una percentuale dei propri profitti illeciti (c.d. "fiore"); 4) la devoluzione e la conseguente risoluzione da parte del boss calabrese delle controversie interne eventualmente insorte.

Del resto, il clan calabrese Grande Aracri era interessato al gruppo emiliano prevalentemente per garantirsi il reinvestimento dei profitti illeciti tramite il sistema delle false fatturazioni o l'infiltrazione in attività commerciali al Nord Italia.

degli affiliati, ritenendo insufficiente la mera intenzione di avvalersene. Vari sono gli argomenti a supporto di questa tesi, tra cui meritano sintetica menzione: 1) il dato letterale, ove viene utilizzata la locuzione “si avvalgono” all’indicativo presente; 2) la coerenza con il dettato costituzionale, in particolare con i principi di offensività, proporzionalità e materialità<sup>31</sup>. Per onestà intellettuale, però, occorre citare l’opposta e risalente tesi avanzata all’indomani dell’entrata in vigore della Legge Rognoni-La Torre e oggi radicalmente minoritaria, secondo cui il delitto ex art. 416 *bis* c.p. rappresenterebbe una fattispecie c.d. pura, del tutto analoga, sotto questo punto di vista, all’associazione a delinquere ex art. 416 c.p.<sup>32</sup> Tra le due correnti di pensiero, poi, si è affermata una posizione dottrinale intermedia che sostiene la partizione della carica intimidatoria in due componenti, statica (attuale effettiva e riscontrabile, consistente nello sfruttamento inerziale e passivo della capacità di incutere soggezione accumulata nel tempo) e dinamica (intesa quale sfruttamento mirato, anche solo potenziale, dell’intimidazione al fine di determinare assoggettamento e omertà). Le mafie c.dd. storiche ricorrerebbero largamente alla prima, sebbene non si possa escludere il compimento di atti di violenza e minaccia, mentre i gruppi non tradizionali, privi di una consolidata fama criminale, sarebbero più propensi ad utilizzare un metodo minatorio dinamico<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> In dottrina, prospettano simili condivisibili ragioni, AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero* cit., 1221 ss. e, adducendo un ulteriore argomento di carattere storico, basato sulla tecnica di strutturazione legislativa del più antico antenato del delitto di associazione mafiosa, il reato di “comitiva armata” del codice napoletano del 1819, VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416bis tra teoria e diritto vivente*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 gennaio 2019, 3 ss. In effetti, dottrina e giurisprudenza maggioritaria propendono per una simile ricostruzione: si segnalano in tal senso SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, 65; DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 1988, 1615; DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico criminale*, Milano, 1988, 289; RUBIOLA, voce *Associazione per delinquere di tipo mafioso*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, III, 28. Tra le pronunce di legittimità, invece, si ricordino, a titolo esemplificativo, Cass., Sez. I, 8 luglio 1995, n. 13071, in *Cass. pen.*, 1996, 3637; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2004, n. 31461, *ivi*, 2005, 3827.

<sup>32</sup> In questo senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, n. 45711, in *Cass. Pen.*, 2005 e Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, *ibidem*, 809. In dottrina, abbracciano una simile linea argomentativa BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1017; FIANDACA, *Commento all'art. 1 L. 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 261 ss.; FORTUNA, *La risposta delle istituzioni alla criminalità mafiosa*, in *Cass. pen.*, 1984, 212; NEPPI MODONA, *L'associazione di tipo mafioso*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, II, 51. Infine, per il suo carattere per certi versi pionieristico nella distinzione tra struttura mista e pura nell’ambito dei reati associativi merita menzione SPAGNOLO, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 156.

<sup>33</sup> Sposano questa terza via CAPPITELLI, *Brevi osservazioni intorno alla nozione di “associazione di tipo*

La vera radice del problema, dunque, va rinvenuta nella qualificazione “a monte” del delitto di cui all’art. 416 *bis* c.p.: se lo si definisce come reato di pericolo astratto (analogo alla fattispecie di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., di cui costituirebbe una *species*), il metodo mafioso, pur rappresentando l’elemento caratterizzante della norma, non dovrebbe necessariamente estrinsecarsi, nella misura in cui il carattere primario dei beni messi in pericolo (compendiabili nella tenuta dell’ordinamento democratico) sarebbe di per sé sufficiente ad estendere l’ambito di applicazione della norma incriminatrice. Se, all’opposto, si ritiene che la fattispecie vada inquadrata come reato di pericolo concreto per una pluralità di beni giuridici (ordine pubblico, ordine economico, libera partecipazione politica), allora sarà imprescindibile il dispiegamento effettivo e riscontrabile nel mondo esterno della forza intimidatoria. A ben vedere, aderendo a questo secondo orientamento, il delitto di associazione mafiosa si pone in posizione mediana tra reati di pericolo concreto e di danno<sup>34</sup>.

3.1 *Pecunia non olet: il coinvolgimento dell’imprenditoria nell’attività del consesso reggiano. Componente economico-finanziaria di quest’ultimo come fattore escludente l’applicabilità dell’art. 416 bis c.p.*? Secondo alcune tesi difensive, il coinvolgimento, nel sistema delle false fatturazioni architettato dal gruppo emiliano, di molti imprenditori locali, che da questa attività illecita hanno tratto profitto, varrebbe ad escludere l’assenza di condizionamenti e di pressioni riconducibili alla metodologia mafiosa tipizzata al c. 3 dell’art. 416 *bis* c.p.

Nell’acclarare l’infondatezza di simili argomentazioni, la Suprema Corte ribadisce il carattere complesso e multiforme del sodalizio emiliano, attivo in due aree «solo apparentemente distinte e distanti»:

A) comparto militare dei c.dd. uomini di strada o azionisti, dedito alla commissione di reati appartenenti alla consolidata tradizione criminale ‘ndranghetista (usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, a cui si affiancano, ove

---

*mafioso*” e all’interpretazione dell’art. 416 bis, ultimo comma, c.p., in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1738; CAPUTO, *Criminalità degli stranieri in Italia e delitto di associazione di tipo mafioso*, in *Dir. imm. citt.*, 2008, 120; INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 66; TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa* cit., 1995, 103 ss.

<sup>34</sup> Aderiscono alla prima visione FLICK, *L’associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall’art. 416 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 853 e *Cass.*, Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412. *Ex multis*, sposano il secondo orientamento, maggioritario quantomeno in dottrina, DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. d. pen.*, Padova, 1987, I, 309 e *Cass.*, Sez. VI, 3 giugno 1993, n. 1793.

necessario, reati strumentali come danneggiamenti e incendi a scopo intimidatorio);

B) settore imprenditoriale, affidato agli imprenditori mafiosi, organici al sodalizio ma apparentemente estranei a contesti criminali (e, dunque, dal volto affidabile), efficacemente ritenuti dagli Ermellini «l'essenziale architrave dell'espansione economica del sodalizio e la concreta espressione della sua capacità di infiltrarsi in settori nevralgici dell'economia locale»<sup>35</sup>.

La commissione di reati economico-finanziari, anche grazie all'indispensabile contributo del ceto imprenditoriale, pertanto, non ha di certo comportato l'abbandono delle tradizionali strategie militari. Al contrario, si è trattato di una scelta nevralgica, di certo non affidata al caso, portata a concreto compimento grazie alla cooptazione di imprenditori calabresi vittime di intimidazione che, in un contesto concorrenziale fortemente inquinato, piuttosto che fallire, hanno preferito prestare il loro «interessato consenso», condividendo obiettivi e metodi delle imprese mafiose. Si è così concluso un vero e proprio patto criminale tra 'ndrangheta emiliana e imprenditoria calabrese, che ha messo a disposizione del gruppo criminale mezzi e strutture societarie apparentemente insospettabili, in cambio della condivisione dei canali di illecito profitto<sup>36</sup> e della protezione mafiosa (ad esempio mediante la violenta riscossione di crediti difficilmente recuperabili dagli imprenditori attraverso le vie legali).

L'imprenditoria calabrese, inoltre, è stata il «cavallo di Troia» o, come lo definisce la Corte, «la testa di ponte», che ha consentito l'avvicinamento della 'ndrangheta con l'imprenditoria emiliana e la conseguente infiltrazione mafiosa

<sup>35</sup> Le parti tra virgolette «caporali» sono tratte testualmente dalla sentenza in commento, 215.

<sup>36</sup> Ciò si riscontra agevolmente in una delle attività più remunerative del gruppo, quella della falsa fatturazione, tutta imperniata sulla artificiosa creazione di crediti IVA inesistenti, al fine di ridurre l'imponibile ed accrescere il proprio volume d'affari. Ciò determinava un vantaggio economico indebito agli imprenditori collusi che, quale contropartita, versavano una percentuale dei capitali così accumulati agli 'ndranghetisti. Al ceto imprenditoriale compiacente, inoltre, era garantita una sorta di impunità, anche grazie alla creazione di società, spesso riconducibili a prestanomi, che avrebbero reso più complessa l'attività di accertamento della Guardia di Finanza. Questo sistema, del resto, è stato per lungo tempo sinonimo di efficienza, che ha consentito l'accumulazione di ingenti ricchezze, opportunamente sottratte ad ogni possibile intervento ablatorio dello Stato tramite un compatto e nebuloso schermo societario che, proprio come una spessa cataratta, induceva la cecità negli occhi investigativi dello Stato, nascondendo i reali gestori della rete aziendale.

Non a caso, la falsa fatturazione, da mera copertura per le attività estorsive ed usuarie, è in seguito diventata un vero e proprio perno del sistema di accumulazione di ricchezza da parte della 'ndrangheta emiliana. Infatti, attraverso il reinvestimento dei flussi finanziari nel sistema delle false fatturazioni, in un'ottica circolare, si operava un vero e proprio riciclaggio dei profitti ricavati dai delitti compiuti dagli affiliati e dalla casa madre cutrese in attività solo apparentemente lecite.

nel tessuto produttivo locale. Ne è derivato un quadro abbastanza desolante, lucidamente fotografato dagli Ermellini, in cui si assiste ad una assoluta incapacità, da parte del ceto imprenditoriale sano, di porre rimedio alla massiccia penetrazione del sodalizio criminale nell'economia emiliana, garantita dall'acquisita egemonia nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle imprese mafiose, che eseguivano le loro commesse tramite operai in nero (sottopagati, privati dei loro diritti e spesso reclutati tramite caporali).

Viene così rigettata dalla Cassazione la tesi difensiva imperniata sull'inconciliabilità tra la vocazione economica del gruppo emiliano e le coordinate di tipicità del delitto ex art. 416 *bis* c.p.: infatti, come affermato da copiosa giurisprudenza<sup>37</sup>, puntualmente richiamata nella sentenza in commento, la nota caratterizzante l'associazione mafiosa risiede nel *modus operandi* adottato (connotato da intimidazione, assoggettamento e omertà, estrinsecati e obiettivamente riscontrabili in sede probatoria) e non nel tipo di attività esercitata (che può essere anche di per sé lecita, ma che diventa penalmente rilevante proprio perché realizzata con un metodo mafioso idoneo, tra l'altro, a ottenere profitti ingiusti per sé o altri).

Applicando al caso concreto questa regola generale, così ben scolpita dalla casistica giurisprudenziale, se ne ricava che «non è il compiacente consenso di parte dell'imprenditoria locale, interessata ad avvalersi del sistema delle false fatturazioni, il metro della tipicità del fenomeno associativo emiliano, ma la diffusa consapevolezza della profonda alterazione dei meccanismi concorrenziali e di mercato conseguenti alla penetrazione 'ndranghetista, attuata con spiegamento della peculiare metodologia, in rilevanti settori dell'economia legale senza contestuale reazione, di difficile sinergica organizzazione, capace di contrastare l'affermazione di imprenditori spregiudicati e organici al sodalizio»<sup>38</sup>.

*3.2 L'apparenza inganna? La strutturazione gerarchico-relazionale della societas sceleris come ulteriore indice di mafiosità.* La riconducibilità del sodalizio emiliano al modello mafioso ex art. 416 *bis* c.p. è ulteriormente dimostrata dall'assetto gerarchico tipicamente 'ndranghetista assunto da quest'ultimo, che pure si è affrancato da molteplici antiche incrostazioni rituali mafiose. Più precisamente, la compagine criminale sembra articolata su un duplice piano:

---

<sup>37</sup> Tra le tante, Cass., Sez. II, 23 agosto 2021, n. 31920; Cass., Sez. VI, 30 luglio 1996, n. 7627, Alleruzzo e altri; Cass., Sez. I, 11 dicembre 2000, n. 5405, Fanara.

<sup>38</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, 218-219.

A) la “mente” ideatrice del progetto è costituita dai membri più autorevoli, apparentemente rispettabili, che si affiancano ai vertici veri e propri del sodalizio e che fungono da «cinghia di trasmissione» con gli ambienti istituzionali e politici locali, svolgendo altresì un ruolo centrale nell’attrazione nell’orbita criminale di nuove società. Tali soggetti esercitano di fatto le funzioni che competono a quella che, nel gergo ‘ndranghetista, viene definita come Società maggiore e sono in procinto di entrare in quest’ultima;

B) le “braccia” dell’organizzazione, composte da membri a cui spettano i compiti operativi e la concreta realizzazione degli scopi associativi. Questi ultimi si pongono su un gradino inferiore della gerarchia ‘ndranghetista, essendo parte della c.d. Società minore<sup>39</sup>.

I due livelli piramidali non si presentano di certo a compartimenti stagni, ma intrattengono rapporti osmotici, simili a veri e propri vasi comunicanti: in alcuni casi, infatti, il *cursus (dis)honorum* del malavitoso implica lo svolgimento di ruoli minori e di manovalanza nelle fasi iniziali di affiliazione come passaggio propedeutico per fare carriera nella società ‘ndranghetista, raggiungendone così i vertici decisionali.

4. *Colletti bianchi o sporchi? La complessa criminalizzazione della c.d. borghesia mafiosa.* La Suprema Corte ha lucidamente compreso come lo stretto rapporto con il ceto economico-imprenditoriale locale deviato si sia rivelato il vero “asso nella manica” del sodalizio emiliano. Ciò non costituisce di certo un *unicum* della vicenda *Aemilia*, ma rappresenta una nuova tendenza della criminalità mafiosa, tanto tradizionale quanto di nuovo conio. La questione, infatti, ha assunto particolare rilevanza anche in altri casi giudiziari che hanno avuto ampia eco mediatica, come la vicenda giornalmisticamente ribattezzata “Mafia Capitale”<sup>40</sup>, in cui ci si è chiesti se la pratica di sistemica corruzione di

<sup>39</sup> Per un approfondimento sull’articolazione della mafia calabrese, in una prospettiva socio-criminologica, si segnala GRATTERI-NICASO, *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della ‘ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Milano, 2010, 65 ss.

<sup>40</sup> Per via delle centrali e inedite questioni affrontate (impemiate sulla configurabilità di un metodo giuridicamente mafioso mediante prassi di corruzione sistemica da parte di gruppi criminali autoctoni e privi di una discendenza diretta da mafie c.dd. storiche), vale la pena ripercorrere, sia pure per sommi capi, questo vero e proprio *leading case*, la cui ricostruzione fattuale e giuridica (qui legate in maniera quasi simbiotica) ha subito notevoli oscillazioni nei vari gradi di giudizio: in sede cautelare e in appello, si è affermata la sussistenza di un’unica associazione di stampo mafioso, ove la riserva di intimidazione acquisita da Massimo Carminati nelle sue pregresse esperienze criminali (prima fra tutte quella nella Banda della Magliana) è stata spesa nel settore politico-istituzionale, grazie alla “fusione” di un sodalizio guidato da quest’ultimo e attivo prevalentemente nella concessione di prestiti usurari con le cooperative gestite

da Salvatore Buzzi, vincitrici di numerosi appalti indetti dal Comune di Roma mediante consolidate prassi di corruzione sistemica. Sul punto cfr. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535 e 24536, commentate in maniera specifica da APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di Mafia capitale: tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 112 ss.; FRANCOLINI, *Mafia capitale: la Suprema Corte ribadisce i principi di diritto in materia di associazione di tipo mafioso*, in *www.sicurezzaegustizia.com*, 26 gennaio 2016, IV, 26 ss.

Secondo i giudici di seconde cure, poi, la prova della forza intimidatrice, unico requisito per postulare l'applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p. (stante l'irrilevanza del controllo del territorio nella *littera legis*), sarebbe stata pienamente raggiunta in termini di accumulazione, ossia mediante la somma di differenti saperi criminali (la temibile caratura criminale di Carminati e il sistema corruttivo "endemico" ideato da Buzzi). Le vittime di tale capacità di incutere timore dovrebbero ravvisarsi tanto negli imprenditori concorrenti (destinatari di pressioni e minacce di esclusione da future nuove commesse, al fine di farli desistere dalla partecipazione a determinati appalti), quanto nei pubblici funzionari. Infine, dalle mancate denunce sia nel settore degli appalti che in quello dei delitti usurari si è ritenuta provata anche la realizzazione di un clima omertoso, come richiesto dal c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p. In tema, si veda Corte App. Roma, Sez. III, 11 settembre 2018, n. 10010, analizzata dettagliatamente da CIPANI, *La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo cd. Mafia capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416 bis c.p. alle 'mafie atipiche'*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 maggio 2019; GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416 bis*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 6, 95 ss.; in primo grado e in Cassazione, invece, si è ritenuta provata l'esistenza di due associazioni a delinquere semplici, una capeggiata da Carminati e attiva nel settore del recupero crediti e dell'usura, l'altra coordinata da Buzzi e dedita all'utilizzo dello strumento corruttivo per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Più in particolare, secondo i giudici di primo grado non è possibile ricavare la sussistenza di una "mafiosità derivata" del sodalizio *de qua* dalla passata partecipazione di alcuni sodali alla Banda della Magliana e al gruppo terroristico NAR, trattandosi di formazioni criminali oramai estinte. Ciò premesso, sembrerebbe escludere il carattere mafioso del gruppo guidato da Carminati il fatto che l'attività di recupero crediti con atti di violenza, anche feroce, fosse rivolto quasi esclusivamente a conoscenti o frequentatori del distributore di benzina di Corso Francia, base operativa dei sodali, essendo dunque inidoneo a dimostrare uno stato di perdurante timore nei confronti di una parte consistente della collettività. Viene poi escluso il carattere giuridicamente mafioso anche per il sodalizio di Buzzi, stante la sporadicità e l'occasionalità degli episodi di intimidazione ai danni degli imprenditori concorrenti esterni al gruppo. Sul punto Trib. Roma, 20 luglio 2017, n. 11730, Bolla e altri, commentata da AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giur. it.*, 2018, 958 ss.; CANDORE, *Il "mosaico" spezzato da "Mafia Capitale" a "corruzione capitale"*, in *Cass. pen.*, 2018, 1150 e ss.; DE FLAMMINEIS, *Impresa mafiosa e impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concorrente esterno*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 148 ss.; FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *Foro it.*, 2018, 176 ss.; ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416 bis c.p. ad associazioni diverse dalle mafie "storiche"*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 11, 271 ss.

Infine gli Ermellini, ponendo il proprio sigillo finale a questa complessa vicenda romana, rileggono il delitto ex art. 416 *bis* c.p. in chiave di tipicità rafforzata: in altri termini, pur prendendo atto che è necessaria una lettura estensiva della norma, al fine di applicare la fattispecie *de qua* ad organizzazioni non tradizionali, si esclude qualunque opzione ermeneutica che possa comportare una lesione dei principi di tassatività della norma penale e di prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali. Per pervenire ad un simile risultato, la Cassazione esige in maniera imprescindibile, per l'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p., la prova di una forza intimidatrice promanante dal gruppo e non dalla caratura criminale di un singolo affiliato, da cui deve derivare, in via causale, una condizione di assoggettamento e omertà. Da questo punto di vista, l'impersonalità dell'intimidazione, che pure non richiede necessariamente la commissione

alcuni pubblici funzionari romani da parte delle cooperative di Salvatore Buzzi per l'aggiudicazione di appalti potesse integrare un metodo intimidatorio di stampo mafioso. La conclusione a cui è arrivata la Suprema Corte in via definitiva è che la corruzione presuppone un rapporto paritario tra corrotto e corrotto e, dunque, esclude il disequilibrio tra carnefice e vittima tipico dell'intimidazione mafiosa<sup>11</sup>.

La fluidità tra una parte deviata dell'economia e la galassia mafiosa, efficacemente riassunta dalla dottrina con l'espressione «criminalità dei colletti sporchi», si traduce in un vero e proprio scambio reciproco di *know-how*<sup>12</sup>: le mafie

---

di atti di violenza o minaccia, costituisce garanzia della sua pervasività spazio-temporale; ne consegue che la sola strutturazione gerarchica, con annessa ripartizione dei ruoli, non risulta sufficiente per applicare il delitto di associazione mafiosa. Per un'esegesi più minuziosa si veda Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125, Buzzi e altri, commentata da ABUKAR HAYO, *Il "sistema" corruttivo della cd. "mafia capitale" non costituisce un'associazione di stampo mafioso di nuovo conio*, in [www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu), 27 luglio 2020; AMARELLI-VISCONTI, *Da "Mafia Capitale" a "Capitale corrotta". La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 18 giugno 2020; AMARELLI-VISCONTI, *"Mafia Capitale": per la Cassazione non si tratta di vera mafia*, in *Cass. pen.*, 2020, 3644 ss.; APOLLONIO, *Essere o non essere "Mafia Capitale". Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 giugno 2020, 1 ss.; CIPANI, *L'art. 416 bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 18 giugno 2020, 6, 1 ss.

<sup>11</sup> Del resto, nonostante il confronto con i pubblici funzionari corrotti fosse alle volte particolarmente aspro (specie a seguito dell'avvio della collaborazione tra le cooperative di Buzzi e Massimo Carminati, ex NAR e membro della Banda della Magliana, di indiscussa caratura criminale), la mancanza di forza di intimidazione è stata ricavata dal fatto che alcune richieste da parte del sodalizio criminale sono state rigettate da parte degli amministratori locali corrotti. La contiguità dei rapporti tra criminalità, pubblici funzionari ed imprenditoria, in particolare alla luce della vicenda "Mafia Capitale", viene analizzata anche da PICARELLA, *Il "mondo di mezzo". Una sfida definitiva per l'art. 416 bis c.p.*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 4 novembre 2020, 7, 1 ss.

Un'ulteriore analogia tra il caso capitolino e quello emiliano (ove pure si è giunti ad un esito opposto in ordine all'applicazione dell'art. 416 bis c.p.) consiste nel carattere particolarmente eterogeneo della compagine associativa, ove il livello di conoscenza delle dinamiche dell'attività criminale risulta strettamente collegato sia al ruolo gerarchico sia ai compiti operativi concretamente affidati a ciascun sodale. In questo modo ogni affiliato ha cognizione solamente di quanto strettamente necessario per adempiere al proprio incarico, così da ridurre il rischio di "fughe di notizie" e mantenere nebulosi i confini operativi e organizzativi della *societas*.

<sup>12</sup> Sul rapporto tra criminalità organizzata di stampo mafioso e gli ambienti economici "deviati" si vedano, tra gli altri, VITARELLI, *L'operatività dell'art. 416 bis c.p. in contesti non tradizionali*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 15 settembre 2020, 14 ss.; FANTÒ, *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Bari, 1999, 123; DINO-MACALUSO, *L'impresa mafiosa? Colletti bianchi e crimini di potere*, Milano, 2016, 13 ss.; RUGGIERO, *I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico*, Milano, 2013, 180; PALIERO, *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004, 143.

mettono a disposizione dei c.dd. colletti bianchi il proprio ingente capitale (monetario e intimidatorio), apprendendo in cambio quelle conoscenze specifiche di questi ultimi, che consentono ai gruppi mafiosi una più penetrante infiltrazione nel tessuto produttivo.

Per indicare quei soggetti che si pongono al confine tra criminalità mafiosa e società civile, si è utilizzata l'espressione area grigia o borghesia mafiosa<sup>43</sup>, eterogeneo contenitore al cui interno si collocano politici, professionisti, imprenditori e pubblici funzionari. Sicuramente tali concetti hanno il pregio di focalizzare il motore che anima il rapporto tra criminalità organizzata e mondo economico, istituzionale, politico e civile, ossia la convergenza di interessi tra la prima e il secondo. Ciononostante, siffatte classificazioni scontano un'essenza extragiuridica, soprattutto sociologica, e sono portatori di margini di

---

<sup>43</sup> Sulla nozione di "borghesia mafiosa" e sull'esatta individuazione dei soggetti che si possono sussumere all'interno di questa categoria, alle volte sfuggente, si consuma un dibattito piuttosto attuale e acceso. Basti pensare all'intervista rilasciata dal giornalista Saverio Lodato alla trasmissione televisiva "Atlantide", andata in onda il 18 gennaio 2023 in occasione dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro (l'intervista in questione è disponibile sul sito [www.la7.it](http://www.la7.it)). Nel corso di questa puntata, infatti, Lodato definisce la "borghesia mafiosa" con queste parole: «noi pensiamo che per borghesia mafiosa si debbano intendere esclusivamente medici, infermieri, portantini, qualche impiegato di banca che gira la testa dall'altra parte quando deve cambiare un assegno che "puzza". No! La borghesia mafiosa è composta anche da cervelli di questo Paese nel campo culturale, intellettuale e universitario». Posta una simile premessa, il giornalista ricollega, in maniera implicita ma abbastanza inequivocabile, all'alveo della "borghesia mafiosa" due noti intellettuali, il professor Giovanni Fiandaca e lo storico Salvatore Lupo: al primo, infatti, viene contestata la riflessione critica sul processo relativo alla c.d. Trattativa Stato-mafia, mentre al secondo si rimprovera la negazione del coinvolgimento mafioso nello sbarco in Sicilia degli alleati nel 1943.

A nostro avviso la definizione di Lodato relativa all'area grigia può risultare per certi versi suggestiva, nella misura in cui mette in luce il chiaro interesse della criminalità mafiosa a condizionare il contesto culturale e accademico (come, del resto, dimostrano le pressioni 'ndranghetiste sui mezzi di informazione in occasione della vicenda *Aemilia*, documentate dalla sentenza in commento). È evidente, infatti, che il dibattito pubblico ed i luoghi dell'insegnamento (a livello universitario ma non solo) costituiscono un presupposto imprescindibile per la creazione di una cultura della legalità, specie tra le nuove generazioni, che, a sua volta, si erge a primo presidio di contrasto alla criminalità mafiosa. Se così è, l'inserimento nel *milieu* culturale di soggetti vicini agli ambienti mafiosi può rappresentare un investimento a lungo termine da parte del crimine organizzato, funzionale a silenziare simili tematiche dall'altissimo valore civico.

Il passaggio successivo del ragionamento del giornalista, invece, appare del tutto infondato: ricollegare due illustri studiosi come Fiandaca e Lupo agli ambienti di "borghesia mafiosa" per il solo fatto di aver espresso giudizi in chiave critica rispetto ad alcuni stereotipi relativi alla ricostruzione del rapporto Stato-mafia viola in maniera chiara ed inequivocabile la libertà di manifestazione del pensiero e di ricerca scientifica, come correttamente evidenziato da lettere e comunicati di solidarietà ai due intellettuali da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale e della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (la lettera del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Professori di Diritto penale del 26 gennaio 2023 è consultabile sul sito [www.associazionefrancobricola.it](http://www.associazionefrancobricola.it), il comunicato della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea del 29 gennaio 2023 al link [www.sisco.it](http://www.sisco.it) e quello della giunta UCPI al sito [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)).

significativa indeterminatezza. In effetti, l'espressione "borghesia mafiosa" non risulta completamente esatta, nella misura in cui all'interno di questa area grigia che fa affari con il crimine organizzato non rientrano solo esponenti della borghesia, ma anche di altre estrazioni sociali. In secondo luogo, detto concetto deve essere tenuto distinto da un diverso fenomeno, quello della metamorfosi e mimetizzazione in senso borghese dei mafiosi, che tendono sempre più ad assumere le sembianze dei colletti bianchi, utilizzando il *network* criminale di appartenenza come ascensore sociale per entrare a far parte del *milieu* dei vertici della società civile (ad esempio, attraverso la frequentazione da parte dei rampolli mafiosi dei prestigiosi istituti scolastici della più alta borghesia)<sup>44</sup>.

La stessa sussunzione degli esponenti della c.d. area grigia nel rigoroso apparato sanzionatorio previsto per le associazioni mafiose non risulta di certo priva di ostacoli: così, per quanto riguarda gli esponenti politici, un simile processo non può mai condurre alla criminalizzazione per via giudiziaria di idee politiche, magari moralmente deprecabili, ma comunque esternabili in uno Stato democratico. Analogamente, la punibilità di alcuni professionisti (come medici, avvocati, preti) che rendono le proprie prestazioni a membri di associazioni mafiose si scontra con il problema del diritto/dovere (alle volte tutelato persino dalla Costituzione) di esercitare la propria attività nei confronti di tutti, anche se criminali. Per ciò che concerne il rapporto tra criminalità mafiosa e imprenditoria, esso si articola spesso lungo due direttrici: la corresponsione da parte dei secondi ai primi di tangenti per esercitare l'attività d'impresa in zone controllate dalla mafia e l'elargizione di servizi o favori a vantaggio dell'imprenditore da parte del sodalizio mafioso, ovviamente dietro compenso. Infine, con riguardo ai pubblici funzionari, la messa a disposizione di questi ultimi alla *societas sceleris* si traduce in un mercimonio della funzione pubblica, con il gruppo mafioso che beneficia della competenza e dei contatti che derivano al funzionario dal suo ruolo istituzionale.

Alla luce di tutto ciò, spesso non risulta agevole l'individuazione dello strumento penalistico idoneo a garantire una risposta sanzionatoria adeguata nei confronti dell'area grigia: se da un lato, infatti, non si può ignorare il ruolo centrale che l'imprenditoria deviata può avere nello sviluppo del *network* criminale (come mostra in modo inopinabile la vicenda *Aemilia*), dall'altra la criminalizzazione dei colletti bianchi deve sempre realizzarsi in una prospettiva

---

<sup>44</sup> Sul tema *La mafia allo specchio. La trasformazione mediatica del mafioso*, a cura di D'Amato, Bari, 2013.

liberale e garantista del diritto penale. In effetti, le possibili alternative percorribili sono tre (disposte in ordine decrescente di gravità): l'applicazione del delitto ex art. 416 *bis* c.p., laddove la condotta del “colletto bianco” sia inquadrabile come effettiva partecipazione ad un sodalizio mafioso, l'esperimento della controversa figura del concorso esterno e, infine, la fattispecie di agevolazione dell'attività di un sodalizio mafioso ex art. 416 *bis*.1 c.p.

Prima di addentrarci in una specifica disamina di queste tre possibili strade (due delle quali sono state “testate” anche nel corso del procedimento *Aemilia*), si deve tenere conto, quale ineludibile premessa, del pensiero dell'attuale Ministro della Giustizia Carlo Nordio che, recentemente intervistato in un programma televisivo<sup>45</sup>, ha ribadito come la mafia non si combatta con il diritto, ma con la politica. In effetti, lo strumento giuridico, specialmente quello di matrice penalistica, rappresenta un rimedio, non di certo la soluzione del problema e, proprio come un farmaco, si somministra laddove sussista uno stato morboso da curare. Il suo utilizzo, pertanto, non esente da possibili effetti collaterali, deve necessariamente accompagnarsi ad altre strategie di contrasto al fenomeno mafioso, specialmente sul terreno della sensibilizzazione dei consociati per lo sviluppo di un forte senso civico, basato su una cultura della legalità.

*4.1 Essere o non essere un mafioso? I criteri per l'individuazione di una condotta partecipativa penalmente rilevante e il concorso esterno in associazione di stampo mafioso.* Dopo essere pervenuta alla conclusione che il sodalizio emiliano costituisce a tutti gli effetti una associazione di stampo mafioso ex art. 416 *bis* c.p., la Suprema Corte affronta un'ulteriore questione, incentrata sull'individuazione dei criteri per stabilire se un singolo imputato nel procedimento *a quo* appartenga o meno al gruppo 'ndranghetista reggiano.

Sotto questo profilo, le statuizioni degli Ermellini sul caso concreto poggiano sulla copiosa elaborazione della pregressa giurisprudenza che, nel corso del tempo, con un approccio per certi versi creativo, ha individuato differenti paradigmi per definire l'intranità, così sinteticamente enucleabili:

A) modello psicologico, secondo cui la partecipazione si configurerebbe come l'adesione psichica al sodalizio mafioso, difficilmente riscontrabile sul

---

<sup>45</sup> Ci si riferisce all'intervista rilasciata dal Guardasigilli nella puntata del 20 dicembre 2022 della trasmissione televisiva “Porta a Porta”, la cui versione integrale è reperibile sul sito istituzionale della televisione di Stato, RaiPlay, all'indirizzo internet [www.raiplay.it](http://www.raiplay.it).

piano empirico e, per questo, in contrasto con i principi di materialità, di personalità della responsabilità penale e di offensività;

B) modello causale, affermato a partire dalla sentenza Arslan (Cass., Sez. I, 24 aprile 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 822), per cui l'intraneità deve essere misurata attraverso il contributo del singolo soggetto alla vita associativa;

C) modello organizzatorio puro trifasico di tipo relazionale, messo a punto con la sentenza Demitry (Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, n. 16), in base al quale la partecipazione al sodalizio si articolerebbe in un percorso del nuovo adepto che passa dal suo ingresso nel gruppo, all'obbedienza alle regole associative fino all'accettazione e al suo riconoscimento da parte degli altri sodali come membro della consorterìa<sup>46</sup>;

D) modello organizzatorio misto in senso dinamico/funzionale, sancito dalla sentenza Mannino (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748), allo scopo di scongiurare una responsabilità d'autore. Esso richiede, oltre alla qualifica formale, il compimento di atti espressivi del ruolo assunto, prova di una vera e propria militanza associativa. Tuttavia un simile correttivo è stato sostanzialmente disatteso nella successiva prassi giurisprudenziale, che, in alcuni casi, ha affermato la punibilità anche della mera affiliazione inoperativa;

E) modello organizzatorio misto in senso bifasico, elaborato con la sentenza Pesce (Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359), in base al quale la partecipazione implica l'accordo per l'ingresso e la successiva attivazione del patto affiliativo mediante il compimento di atti espressivi dell'effettiva intraneità al gruppo. Si deve quindi ritenere insufficiente la sola affiliazione rituale, mentre la qualifica di uomo d'onore e l'attribuzione di una specifica dote costituiscono presupposti di per sé idonei ad affermare una partecipazione penalmente rilevante in quanto esemplificativi di un ruolo già assunto e concretamente esercitato<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Un simile approccio, pur risultando pregevole in quanto garantisce sia un maggior rispetto del canone di tipicità, sia una più pregnante distinzione con la figura del concorso esterno, rischia tuttavia di incriminare la sola qualifica formale di affiliato, non necessariamente seguita da condotte concrete nella realizzazione del programma associativo. Per un approfondimento su pregi e difetti di tale modello, MAIELLO, *Principio di legalità ed ermeneutica nella definizione (delle figure) della partecipazione associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso esterno*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, a cura di Fornasari-Melchionda-Picotti-Viganò, Padova, 2005, 159 ss.

<sup>47</sup> Con questa sentenza, quindi, la questione sembrava chiusa, ma, nella successiva giurisprudenza, si è riaffermato un modello organizzatorio puro (cfr. Cass., Sez. V, 3 giugno 2019, n. 27672; Cass., Sez. II, 13 marzo 2019, n. 18559; Cass., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 56088). È questa una delle ragioni che ha portato le Sezioni Unite a pronunciarsi con la sentenza Modaffari.

Con tutta evidenza, il dilemma si pone in termini più complessi e problematici con riferimento a quei numerosi soggetti che, pur collocandosi in un ambiente imprenditoriale in apparenza lontano dagli ambienti mafiosi, hanno dato un contributo significativo e rilevante per la realizzazione del programma criminoso dell'associazione emiliana.

Anche in questo ambito gli Ermellini, lungi dal cimentarsi in un machiavellico intervento creativo, si limitano a ribadire e fare applicazione dei principi sanciti in una recente pronuncia della medesima Corte, a Sezioni Unite (c.d. Modaffari)<sup>48</sup>: la partecipazione ad una associazione mafiosa implica lo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo a provare, secondo le circostanze del caso concreto, la messa a disposizione<sup>49</sup> nei confronti di quest'ultimo per la realizzazione del programma criminoso. Dunque, rileva non tanto lo *status* di appartenenza formale, quanto piuttosto il ruolo dinamico

---

<sup>48</sup> Cass., Sez. un., 27 maggio 2021, n. 36958, in *www.sistemapenale.it*, commentata in maniera critica da unanime dottrina, secondo cui la sentenza Modaffari si contraddistingue per una vistosa e contraddittoria dicotomia tra dichiarazione d'intenti (adesione al modello misto delle Sezioni Unite Mammì, in quanto unico schema compatibile con i principi di tipicità, offensività e proporzionalità) e risultato finale (ritorno ad un modello organizzatorio puro, con la configurazione della partecipazione mediante l'affiliazione rituale seguita dalla messa a disposizione), per giunta non rispondendo specificatamente al quesito proposto con l'ordinanza di rimessione (vertente la penale rilevanza della mera affiliazione rituale). In questo senso, AMARELLI, *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale: l'incerta soluzione delle sezioni unite tra limiti strutturali dell'art. 416 bis c.p. e alternative possibili*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 6, 786 ss.; APOLLONIO, *La partecipazione all'associazione mafiosa nell'impostazione (problematica) delle Sezioni Unite. Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, ric. Modaffari, rel. Pellegrino*, in *www.giustiziainsieme.it*, 22 ottobre 2021; MAIELLO, *La partecipazione associativa tra (fuga dalla) tipicità e (assorbimento nella) prova*, in *Giur. it.*, 2022, 3, 732 ss.; FIANDACA-MERLO, *La partecipazione associativa è ancora in cerca di autore: le Sezioni Unite tra progresso e regresso*, in *Foro it.*, 2021, 12, 780 ss.

<sup>49</sup> È infatti innegabile che l'ambiguo concetto di "messa a disposizione" spesso rappresenti una sorta di *passé-partout* idoneo a legittimare la formulazione di una valutazione casistica del compendio probatorio, con il paravento di una tipicità formalmente rispettata, ma di fatto abiurata. Non è dunque un caso che esso venga aspramente criticato da accorta dottrina, che prende atto di come la definizione dei requisiti di partecipazione passa non solo per la valutazione del materiale probatorio di volta in volta disponibile (con una processualizzazione delle categorie sostanziali orientata all'ampliamento dell'area del penalmente rilevante in virtù di logiche preventivo-repressive), ma anche attraverso una non irrilevante influenza delle caratteristiche criminologiche del tipo di organizzazione. Ne deriva una fluidità a geometria variabile dei presupposti di intraneità sulla base sia dell'attività esercitata dal singolo sodale (con una significativa distinzione tra coloro che svolgono ruoli di manovalanza criminale da un lato e professionisti che operano per l'organizzazione nel contesto politico-economico dall'altro) sia delle varie precomprensioni socio-criminologiche, che assurgono a «fattore extra-testuale di concretizzazione ermeneutica delle fattispecie ad opera della giurisprudenza». In questo senso FIANDACA-MERLO, *La partecipazione associativa cit.*, 782.

e funzionale<sup>50</sup> che, senza alcun automatismo probatorio, può essere ricavato da alcuni indicatori fattuali<sup>51</sup>, da intendersi come indizi gravi e precisi, basati su attendibili regole di esperienza inerenti al fenomeno mafioso.

Sussistono quindi due differenti modalità di realizzazione del vincolo:

A) formale, ossia mediante l'affiliazione rituale<sup>52</sup> che, pur avendo valore probatorio per il suo carattere vincolante, non risulta decisiva, in quanto necessita di ulteriori riscontri idonei a provare l'effettiva, stabile, continua e potenzialmente duratura intraneità (e, di conseguenza, l'assunzione di un ruolo operativo);

<sup>50</sup> Viene quindi ripreso il principio di diritto che già era stato affermato dalla c.d. sentenza Mammì (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).

<sup>51</sup> Tra di essi vengono ricordati, a titolo esemplificativo: 1) la condotta tenuta nella pregressa fase di inserimento nel sodalizio; 2) l'affiliazione rituale; 3) la qualifica come "uomo d'onore"; 4) la commissione di delitti-scopo; 5) i c.dd. *facta concludentia*.

Viene poi ulteriormente precisato che è sempre necessario che detti indizi si riferiscano puntualmente allo specifico periodo temporale di imputazione.

<sup>52</sup> Sulla valenza da attribuire all'affiliazione rituale non vi è uniformità di vedute in dottrina: alcuni Autori, infatti, prendono atto e accettano la regola di esperienza in base alla quale l'affiliazione rituale alle mafie c.dd. tradizionali integra a tutti gli effetti la partecipazione al sodalizio, in quanto prova inequivocabile della messa a disposizione del nuovo adepto. Partendo da una simile premessa, questa dottrina non può che criticare la conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite con la pronuncia Modaffari che, pur ammettendo le dissomiglianze tra mafie tradizionali e atipiche sia sul piano organizzativo-funzionale che su quello dell'impatto nel tessuto sociale, uniformano i requisiti per determinare l'intraneità al gruppo. Si fa portavoce di una simile corrente di pensiero APOLLONIO, *La partecipazione all'associazione mafiosa cit.* Altri studiosi, al contrario, ritengono che punire il solo giuramento di mafia equivarrebbe a sanzionare la mera «potenzialità operativa». *Prima facie* la sentenza Modaffari asseconda siffatta posizione, imponendo la prova di ulteriori presupposti tali da suggerire che all'affiliazione rituale si sia accompagnata una messa a disposizione effettiva e non solo potenziale. Tuttavia, in concreto, gli Ermellini ricavano l'effettività della messa a disposizione da una serie di indicatori fattuali che consentono e, per certi versi legittimano (anche attraverso una argomentazione volutamente generica e ambigua), un massiccio ricorso tanto al compendio probatorio offerto dal caso concreto, quanto alle massime di esperienza, con una compressione significativa e discutibile della tipicità. In tal senso MAIELLO, *La partecipazione associativa cit.*, 734.

Vi è infine chi, in via tutto sommato intermedia, pur ammettendo l'impossibilità, allo stato dell'arte, di incriminare il mero giuramento di mafia, in una prospettiva *de jure condendo*, propone di ovviare la questione tipizzando per via legislativa l'affiliazione mafiosa rituale in un'autonoma e distinta fattispecie di reato, come realizzato attraverso l'art. 270 *quater* c.p. in materia di arruolamento per organizzazioni terroristiche internazionali. Questa proposta, però, non impedisce all'Autore di sottolineare lucidamente come la soluzione propugnata dalla sentenza Modaffari si ponga in contrasto con la struttura della fattispecie ex art. 416 *bis* c.p., trasformandola surrettiziamente e senza alcun ancoraggio al dato letterale da reato permanente (consumato fino allo scioglimento del sodalizio o, più realisticamente, al recesso volontario dell'affiliato) a delitto a duplice schema, primario (partecipazione attiva e dinamica) e subalterno (mera affiliazione statica). In un'ottica *de jure condito*, quindi, questa dottrina propone quale unica soluzione possibile, *rebus sic stantibus*, la qualificazione dell'affiliazione come tentativo di partecipazione ex artt. 56 e 416 *bis* c.p. In questa duplice prospettiva, AMARELLI, *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale cit.*, 793.

B) per fatti concludenti, che si realizza attraverso azioni, preventivamente assegnate, anche solo esecutive e di manovalanza, purché eloquentemente dirette alla realizzazione degli scopi associativi. Al contrario dei riti affiliativi, detti fatti sono già autoevidenti della partecipazione punibile, essendo sufficiente una mera reiterazione delle condotte.

Infine, la prova della stabilità del rapporto che lega il singolo affiliato alla realtà associativa si ricava da tre elementi: la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie interne e delle regole del gruppo, l'obbedienza agli ordini impartiti dai vertici del sodalizio di appartenenza.

L'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p., dunque, come per tutti i reati associativi, implica una ineludibile demarcazione, in sede giudiziaria, tra chi è dentro e chi è fuori dal gruppo: solo ai primi si potrà attribuire il delitto di associazione di stampo mafioso, mentre per i secondi dovranno trovarsi altre vie punitive. Il tema risulta ancora più impellente con riferimento alle c.dd. nuove mafie in quanto, mentre la distinzione delle condotte partecipative nelle mafie c.dd. tradizionali gerarchicamente strutturate risulta più agevole, essa si fa più sfuggente per i *network* criminali atipici e più fluidi.

In effetti, quando la giurisprudenza non riesce a contestare ai fiancheggiatori "colletti bianchi" il delitto ex art. 416 *bis* c.p. (che rappresenta il primo e più ardito tentativo operato dai giudici, quantomeno in tempi recenti), essendo carenti i presupposti appena indicati, si procede con la controversa figura del concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110 c.p. Una simile strada si presenta sin da subito impervia, sia per la genesi esclusivamente giurisprudenziale di tale fattispecie (che si pone in contrasto con principi cardine del diritto penale, come la tassatività, la tipicità e la necessaria prevedibilità del diritto e delle decisioni giudiziarie), sia per la sua natura indubbiamente ossimorica (si vuole punire un soggetto che, pur non potendosi qualificare come partecipante della *societas sceleris*, la avvantaggia con il suo operato). Dunque, pur nella consapevolezza che la chiarezza della distinzione teorica si scontra con il carattere sbiadito dei confini tra le due figure nella pratica, si può affermare che:

A) la partecipazione implica un rapporto strutturale con il sodalizio, la cui natura e funzione è complessivamente conosciuta dall'affiliato, con la conseguenza che quest'ultimo è consapevole della funzionalità del suo intervento alla sopravvivenza del gruppo;

B) la nozione di concorso esterno<sup>53</sup>, invece, risulta più controversa in seno alla dottrina e alla giurisprudenza. Infatti, in alcune pronunce<sup>54</sup>, ormai superate, si qualificava questa figura come una partecipazione «atipica e necessaria», dettata da contingenze temporali che richiedevano l'intervento esterno per la risoluzione della crisi esistenziale attraversata dal sodalizio criminoso. In altre sentenze<sup>55</sup> più recenti, invece, si ritiene integrata la figura del concorso esterno laddove sussistano due requisiti: 1) il contributo di un soggetto esterno, consapevole e volontario, che consenta di preservare e rafforzare il sodalizio; 2) il dolo diretto del concorrente esterno circa l'utilità del suo apporto alla realizzazione del programma criminoso.

4.2 *La terza via: l'aggravante dell'agevolazione di una associazione mafiosa ex art. 416 bis.1 c.p.* In alcuni casi non vi sono le premesse per applicare la figura del concorso esterno né tantomeno per configurare una condotta di partecipazione vera e propria ad una associazione mafiosa. Questo, però, non implica

---

<sup>53</sup> Per un approfondimento sul tema si segnalano i lavori monografici di MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2019; CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003; VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003. Tra i tanti contributi in materia, poi, si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza, MAIELLO, *Il cantiere sempre aperto del concorso esterno*, in *www.sistemapenale.it*, 25 febbraio 2021, 1 ss.; MAIELLO, *Sul preteso carattere permanente del "concorso esterno"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 2, 40 ss.; MANNA, *Il concorso esterno (e la partecipazione) in associazione mafiosa; cronaca di una "nemesi" annunciata*, in *Il "doppio binario" nell'accertamento dei fatti di mafia* cit., a cura di Bargi, Torino, 2013, 174 ss.; FIANDACA, *Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 1, 251 ss.; FIANDACA-VISCONTI, *Concorso esterno come persistente istituto "polemologico"*, in *questa Rivista*, 2012, 2, 467 ss.; INSOLERA, *Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 632 ss.; FIANDACA, *La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Leg. pen.*, 2003, 695 ss.; DE VERO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa, tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa*, in *Dir. pen e proc.*, 2002, 1327 ss.; VISCONTI, *Il concorso esterno nell'associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1340 ss.; GROSSO, *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1185 ss.; FIANDACA, *La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale*, in *Foro it.*, 1991, II, 472 ss.

<sup>54</sup> Si tratta della tesi avanzata dalla sentenza Demitry (Cass., Sez. un., 05 ottobre 1994, n. 16) e superata con la pronuncia Carnevale (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327, in *Foro it.*, 2003, II, 453 con nota di FIANDACA-DI CHIARA).

<sup>55</sup> Tra di esse, si segnalano, per quanto riguarda l'individuazione della condotta del concorrente esterno, Cass., Sez. V, 13 ottobre 2015, n. 2653, Paron, Rv. 265926; Cass., Sez. VI, 18 giugno 2014, Marcello, Rv. 260178; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2014, Imbalsamo, Rv. 258807. Con riferimento all'elemento soggettivo in caso di concorso esterno, invece, si vedano, *ex multis*, Cass., Sez. V, 10 gennaio 2019, n. 18256, S.ED.S. Società edile stradale, Rv. 276768; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 26589, V. ed altri, Rv. 273356.

*sic et simpliciter* la mancanza di una risposta sanzionatoria in presenza di condotte che in qualche modo agevolino la realizzazione del programma criminoso di una *societas sceleris*.

Proprio allo scopo di garantire una copertura totale nel contrasto alla criminalità mafiosa<sup>56</sup>, infatti, l'art. 7 del D.lg. n. 152/1991, oggi confluito all'art. 416 *bis*.1 c.p., ha introdotto due fattispecie qualificabili come circostanze speciali: l'aggravante della commissione di un delitto mediante il metodo descritto al c. 3 dell'art. 416 *bis* c.p. (avente natura oggettiva) e l'agevolazione dell'attività di un sodalizio mafioso (avente natura soggettiva).

Questa seconda circostanza, frutto della legislazione d'emergenza, è sicuramente idonea a punire condotte collusive dei fiancheggiatori di un consesso mafioso, ma i suoi elementi costitutivi e la stessa nozione di metodo mafioso scontano un elevato grado di inafferrabilità<sup>57</sup>. L'applicazione dell'aggravante in parola, inoltre, risulta ancora più ardua nel caso delle c.dd. mafie delocalizzate, in quanto i margini di incertezza della circostanza in questione si assommano all'ambiguità di nozioni che spesso si accompagnano al fenomeno della colonizzazione di aree a non tradizionale presenza mafiosa, come il concetto di "mafia silente". Ciò, giova ricordarlo, nonostante la netta posizione del Presidente aggiunto della Cassazione che, rigettando<sup>58</sup> per ben due volte l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, ha negato la sussistenza di un contrasto ermeneutico in ordine all'estrinsecazione del metodo mafioso nei territori delocalizzati, ritenendo pacifica l'insufficienza del mero collegamento con la casa madre e, di conseguenza, la necessità di una capacità di intimidazione effettiva,

---

<sup>56</sup> In tema RONCO, *L'art. 416bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano-Tinebra, Milano, 2013, 92 ss.

<sup>57</sup> Concorde sul punto RECCIA, *L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di "inafferrabilità del penalmente rilevante"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 223 ss.

<sup>58</sup> La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata posta per ben due volte in un arco cronologico relativamente ristretto e sempre con esito negativo: già nel 2015, infatti, la Seconda sezione della Cassazione (Cass., Sez. II, ord. n. 815 del 2015) aveva richiesto una rimessione alle Sezioni Unite, respinta dal primo Presidente il 28 aprile 2015 per assenza di contrasto sul punto (in tema VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 ottobre 2015). Qualche anno dopo, con la c.d. ordinanza Nesci del 2019, è stata nuovamente (seppur in maniera più puntuale e circostanziata) rimessa la questione, ma anche in questo caso essa è stata respinta, ritenendola afferente a un piano non di stretto diritto, ma di carattere fattuale (Presidente aggiunto Cass., SSUU, *ordinanza di restituzione degli atti ex art. 172 disp. att. c.p.p.*, 17 luglio 2019, in *Sist. pen.*, 18 novembre 2019, con nota di AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*).

obiettivamente riscontrabile e idonea a generare nei consociati una condizione di assoggettamento e omertà.

Non a caso, sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sul relativo regime di comunicabilità ai correi si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione<sup>59</sup>, proprio con riguardo alle c.dd. mafie delocalizzate, specificando che, a differenza del contributo del concorrente esterno e del partecipante ad una associazione mafiosa, quello dell'autore del delitto aggravato non deve essere necessariamente utile per il rafforzamento o il consolidamento del gruppo criminoso, ma può determinarne, più blandamente, una mera agevolazione; inoltre, tale apporto non deve inevitabilmente investire il programma criminoso né sotto il profilo cognitivo né sul piano volitivo.

Nella medesima pronuncia viene chiarito che l'aggravante in parola, pur avendo natura soggettiva, può essere estesa ai correi se è acclarato a livello probatorio che il progetto di agevolazione era loro noto, anche se quelli non erano animati da tale scopo<sup>60</sup>. Dunque, la comunicabilità dell'aggravante in questione è condizionata alla consapevolezza della finalità del compartecipe, risultando sufficiente, per il coautore non coinvolto nel sostegno, il dolo diretto (incluso quello eventuale), ma non la colpa (stante la natura soggettiva dell'aggravante). Ciò impone un onere di motivazione rafforzata, da parte del giudice di merito, nella ricostruzione sia della rappresentazione, da parte di colui a cui si vuole imputare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, della possibilità concreta di favorire l'attività di un'associazione ex art. 416 *bis* c.p. mediante il proprio operato, sia della volontà effettivamente diretta a tale scopo. Detto onere sarà ancora più rigoroso con riguardo alle mafie c.dd. atipiche, stante l'assenza totale di schemi presuntivi, persino con riguardo all'esistenza stessa di una associazione mafiosa<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Cass., Sez. un., n. 8545 del 2020, commentata da GUERINI, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sul regime di comunicabilità ai correi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, 6, 763 ss. Sul tema si veda anche ALBERICO, *Alle Sezioni Unite la questione sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa*, in *Sist. pen.*, 2019, 12, 128 ss.

<sup>60</sup> Viene così fatta applicazione del criterio speciale di cui all'art. 59 c. 2 c.p. come novellato dalla L. 19/1990 per rendere la normativa maggiormente compatibile con il principio di colpevolezza (prima della riforma, infatti, il regime delle circostanze si connotava come una inaccettabile forma di responsabilità oggettiva).

<sup>61</sup> Perviene ad una simile conclusione, pienamente condivisa da chi scrive, GUERINI, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa* cit., 774.

5. La “morale di una favola” tanto distopica quanto reale: la puntualizzazione legislativa degli indici di mafiosità come unico argine all’evanescenza dell’art. 416 bis c.p. di fronte a nuove realtà criminali. La trattazione degli Ermellini si conclude con la sintetica enucleazione di una serie di indici<sup>62</sup>, diffusamente esaminati nelle precedenti pagine della sentenza in parola, che fanno ineludibilmente propendere per la ricostruzione del sodalizio emiliano come autonomo consesso di stampo mafioso:

- 1) radicamento territoriale risalente nel tempo;
- 2) articolazione capillare e imponente della struttura organizzativa;
- 3) riproposizione, sia pure con ammodernamenti, di un rapporto gerarchico tra affiliati basato sull’archetipo mafioso;
- 4) costante e mai abiurato metodo mafioso come strumento per una più agevole realizzazione del programma associativo;
- 5) dinamismo e ampiezza delle attività operative, che spaziano dai settori criminali tradizionali al *business* economico-imprenditoriale;
- 6) progettualità delittuosa multiforme e predisposizione di avamposti funzionali a garantire il sempre più profondo radicamento della *societas sceleris*, specialmente attraverso la ricerca di un condizionamento e di una rappresentanza sia nella politica e nelle istituzioni che nei mezzi di informazione locali.

In questo modo, la Suprema Corte prospetta un’esemplare puntualizzazione del dato normativo, fornendo un utile compendio di principi generali spendibile nei futuri casi in cui la giurisprudenza sarà tenuta a valutare l’applicabilità dell’art. 416 bis c.p. alle cellule delocalizzate in territori a non tradizionale insediamento mafioso.

La sentenza in commento, a parere di chi scrive, risulta altamente pregevole nella misura in cui, lungi dall’operare affascinanti ma azzardati voli pindarici, ribadisce un’interpretazione conforme al dato letterale della norma, che richiede una esteriorizzazione *in loco* di un metodo mafioso tangibile. Ciò non

---

<sup>62</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 39774, 220. Nel prosieguo viene ribadito che, nonostante gli indici fossero di per sé esaustivi, il quadro così delineato dai giudici di merito nel corso del giudizio ordinario risulta perfettamente compatibile e sovrapponibile con le argomentazioni contenute nella sentenza n. 15041 del 2019, pronunciata dalla medesima Corte e passata in giudicato all’esito del rito abbreviato sulla medesima vicenda. Ciò, agli occhi degli Ermellini, costituisce ulteriore riprova della correttezza della decisione dei giudici della Corte d’Appello di Bologna nel rito ordinario.

La sentenza in questione, dunque, risulta particolarmente apprezzabile anche su questo punto, nella misura in cui il richiamo del precedente giudiziario viene impiegato esclusivamente in chiave rafforzativa, rispettando così le tradizioni giuridiche del nostro ordinamento che, come tutti quelli di *civil law*, non prevede il principio dello *stare decisis* proprio dei Paesi di *common law*.

preclude di certo alla Corte di operare una lettura evolutiva della disposizione di legge, che, nel sentiero volto all'applicazione del delitto di associazione mafiosa, facendo tesoro della precedente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, non si fa certo deviare e confondere dalla natura prevalentemente economica del sodalizio. Ecco spiegata l'attribuzione di un valore indiziario (anche se di per sé non esaustivo) ad alcuni indici (come il radicamento territoriale, la struttura organizzativa, la ricerca di connivenze con le istituzioni) che, pur non essendo stati tipizzati per via legislativa, sono sicuramente impliciti al delitto di associazione mafiosa.

Questo non esclude l'opportunità di esplicitare detti indici attraverso un intervento di riforma legislativa che, sicuramente, renderebbe più agevole il lavoro della giurisprudenza e consentirebbe di sedare la difformità di vedute giudiziaria e dottrinale sul punto.

Volendo concludere con una metafora, ci pare opportuno paragonare l'operato del giudice chiamato a decidere in ordine alla sussistenza di un'organizzazione di stampo mafioso a quella di un medico che deve intervenire chirurgicamente per eliminare una lesione cancerosa. In entrambi i casi, la precisione deve essere millimetrica: il chirurgo dovrà asportare esclusivamente il tessuto malato, evitando la lesione di organi vitali, proprio come il giudice dovrà dirigere il proprio affilatissimo bisturi penalistico dell'art. 416 *bis* c.p. solo verso consessi realmente connotati da mafiosità<sup>63</sup>. Tipizzare per via legislativa alcuni indici fino ad ora impliciti al delitto di associazione mafiosa, equivarrebbe a fornire al medico strumenti diagnostici e chirurgici di ultima generazione: soltanto così si possono sconfiggere patologie fino a quel momento ritenute incurabili, proprio come si è in grado di punire sodalizi criminali che, costituendo l'ultima e più avanzata frontiera del crimine mafioso, sembrano sfuggire al *laser* del 416 *bis* c.p. L'intervento chirurgico sul tessuto emiliano sembra ben riuscito, ma il rischio di recidiva appare altissimo. Tanto in ambito medico quanto in quello giuridico, dovrà essere la ricerca scientifica a salvarci.

---

<sup>63</sup> In tema di associazioni mafiose, in ossequio al vecchio detto *melius abundare quam deficere*, l'istinto populistico spingerebbe verso un generalizzato utilizzo, anche nelle più incerte zone d'ombra, della legislazione antimafia. Ben coglie questo aspetto un illustre esperto del settore, Costantino Visconti che, parodiando la *vox populi*, nel suo saggio *Malie dappertutto: falso!*, Bari-Roma, 2016, 14, afferma: «li vogliamo tutti in galera questi mafiosi, anche quando non sparano e stanno acquattati senza neanche parlare con la gente. Se, come amano ripetere alcuni, “il nord è in mano alla ‘ndrangheta”, perché mai non dovremmo chiudere un occhio per qualche forzatura giuridica? Peraltro suggestivamente argomentata e tutto sommato indolore (salvo per i condannati, che pur sempre calabresi e mafiosi d'indole sono, però)?»

ARCHIVIO PENALE 2023, n. 2

ALESSIO DI NINO